COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

100.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio):

Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza e delega per il riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi (4253);

Labriola ed altri: Estensione della legge 21 luglio 1984, n. 391, alle pensioni erogate dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (2854);

d'Amato Luigi ed altri: Riforma delle pensioni del personale iscritto alla Cassa pensioni dipendenti enti locali, alla Cassa sanitari e alla Cassa insegnanti di asilo e scuole elementari parificate (3511) 3

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3, 5

Azzolini Luciano (gruppo DC) 5

Bianchi Fortunato, (gruppo DC), *Relatore* 5

Borruso Andrea (gruppo DC) 4

Cavicchioli Andrea (gruppo PSI) 4

Pallanti Novello (gruppo comunista-PDS) ... 5

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Senatori Mora ed altri: Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari *(Approvata dal Senato)* (3682);

Cristofori ed altri: Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari (392) 6

Mancini Vincenzo, *Presidente* 6, 19, 26, 27, 34, 35

Bianchi Fortunato, (gruppo DC), *Relatore* 6

Borruso Andrea (gruppo DC) 35

Cavicchioli Andrea (gruppo PSI) 34

Colucci Gaetano (gruppo MSI-destra nazionale) 35

Gaspari Remo, *Ministro per la funzione pubblica* 26, 27

Pellegatti Ivana, (gruppo comunista-PDS) ... 34

Votazione nominale:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 35

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (4464) 36

Mancini Vincenzo, *Presidente* 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72

PAG.

Alinovi Abdon (gruppo comunista-PDS) 69

Bianchi Fortunato (gruppo DC) 65, 66

Borruso Andrea (gruppo DC) 37, 39, 42, 63, 64, 65, 66, 67

Cavicchioli Andrea (gruppo PSI) 41, 42, 69

Colucci Gaetano (gruppo MSI-destra nazionale) 66

Gaspari Remo, Ministro per la funzione pubblica .. 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72

Gelpi Luciano (gruppo DC), *Relatore* . 36, 38, 41, 62, 65, 66, 67, 69, 71, 72

Lucenti Giuseppe (gruppo comunista-PDS) 41, 42, 63, 64, 65, 67, 71

Nucci Mauro Anna Maria (gruppo DC) 67, 68, 70, 72

Pallanti Novello (gruppo comunista-PDS) ... 63, 66, 69

Picchetti Santino (gruppo comunista-PDS) .. 37, 39, 42, 63, 67, 68

Sapienza Orazio (gruppo DC) 39

Tealdi Giovanna Maria (gruppo DC) 63, 72

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (5247) 73

Mancini Vincenzo, *Presidente* 73, 74

D'Amelio Saverio 73, 74

Nucci Mauro Anna Maria (gruppo DC), *Relatore* 73, 74

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (5048) 74

PAG.

Mancini Vincenzo, *Presidente* 74, 75, 76

Pallanti Novello (gruppo comunista-PDS) ... 76

Picchetti Santino (gruppo comunista-PDS) 74, 75

Sapienza Orazio (gruppo DC) 75

Disegno e proposta di legge (Rinvio del seguito della discussione):

Disposizioni in materia di personale proveniente dai disciolti enti mutualistici in materia di occupazione giovanile (4384-*bis*);

Corsi ed altri: Nuove norme concernenti il trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse già assegnato alle unità sanitarie locali o all'INPS (3892) 76

Mancini Vincenzo, *Presidente* 76

Proposte di legge (Rinvio del seguito della discussione):

Senatori Salvi ed altri; Vecchi ed altri: Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale *(Approvata in un testo unificato dalla XII Commissione permanente del Senato)* (3391);

Cristofori ed altri: Norme previdenziali per i dipendenti e lavoratori volontari di cooperative di solidarietà sociale (669);

Garavaglia ed altri: Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale (1645);

Borgoglio ed altri: Disciplina delle cooperative integrate (2617);

Grilli ed altri: Nuova disciplina delle cooperative di promozione e integrazione sociale (2964) 76

Mancini Vincenzo, *Presidente* 76

La seduta comincia alle 9,45.

ORAZIO SAPIENZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza e delega per il riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi (4253); e delle proposte di legge Labriola ed altri: Estensione della legge 21 luglio 1984, n. 391, alle pensioni erogate della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (2854); d'Amato Luigi ed altri: Riforma delle pensioni del personale iscritto alla Cassa pensioni dipendenti enti locali, alla Cassa sanitari e alla Cassa insegnanti di asilo e scuole elementari parificate (3511).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza e delega per il riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Labriola, Alagna, Alberini, Amodeo, Aniasi, Balzamo, Barbalace, Borgoglio, Buffoni, Cardetti, Cavicchioli, Cerofolini, Colucci, Cristoni, Curci, De Carli, Ferrarini, Fiandrotti, Fincato, Lodigiani, Maccheroni, Mastrantuono, Orciari, Polverari, Piermartini, Pietrini, Piro, Rais, Reina, Renzulli, Sanguineti, Tiraboschi e Zavettieri: « Estensione della legge 21 luglio 1984, n. 391, alle pensioni erogate dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali »; d'Amato Luigi, Calderisi, Pannella, Rutelli, Stanzani Ghedini e Vesce: « Riforma delle pensioni del personale iscritto alla Cassa pensioni dipendenti enti locali, alla Cassa sanitari e alla Cassa insegnanti di asilo e scuole elementari parificate ».

Comunico che l'onorevole Cavicchioli, a nome del gruppo socialista, ha rappresentato l'esigenza di un breve rinvio della discussione dei progetti di legge, dei quali il Comitato ristretto ha elaborato un testo unificato. Quando i gruppi manifestano queste esigenze, in genere si tende ad accoglierle per mettere tutti i colleghi in condizione di esaminare ed approfondire provvedimenti complessi come quello in discussione.

L'onorevole Cavicchioli conosce tuttavia la necessità e l'urgenza di questo provvedimento; pertanto, potremmo aggiornare la discussione invitando nel contempo il relatore a dar luogo ad un altro rapidissimo passaggio in sede di Comitato ristretto in modo che la prossima settimana potremo trovarci ad aver superato qualche difficoltà che attualmente si frappone.

ANDREA BORRUSO. Nel concordare con la proposta di rinvio presentata dall'onorevole Cavicchioli a nome del gruppo socialista e con la proposta del presidente sul passaggio in Comitato ristretto, mi permetto di chiedere al Ministero del tesoro di presentare un prospetto sui riflessi finanziari collegati all'articolo 5 del progetto di legge. Quest'ultimo, una volta a regime, costituirebbe una sorta di ombrello per tutti i processi di privatizzazione delle strutture aziendali e delle ragioni sociali, per esempio quelli riferiti agli istituti di credito, tra i quali non sono compresi i monti di pietà ed i banchi del monte, i cui dipendenti sono iscritti alla CPDEL; ma si prevede che i dipendenti di una qualsiasi azienda che cambi la natura giuridica del rapporto di lavoro, all'atto della trasformazione, possano chiedere di rimanere iscritti alla CPDEL. Si intende che gli altri che instaurano successivamente un rapporto di lavoro che non esercitano l'opzione sono iscritti all'INPS. Quindi, si determinerebbe senz'altro, nell'arco di un decennio, un andamento ad esaurimento delle categorie che hanno cambiato la natura giuridica da pubblica in privato, insieme con un aumento delle prestazioni previdenziali. Con ciò, è facilmente prefigurabile l'entrata in crisi del fondo della CPDEL nell'arco del prossimo decennio.

È questa la ragione per la quale chiedo che il Ministero del tesoro ci comunichi il quadro di riferimento sugli effetti che una norma di questo tipo potrebbe avere sul fondo nel prossimo decennio.

Avanzo una seconda osservazione a nome del gruppo democratico cristiano. Ho già avuto occasione di dire, e lo ripeto, che la sorta di schizofrenia che oggi invade le forze politiche e sociali nel nostro paese, dato che sembra sussistere una rincorsa acritica ai processi di privatizzazione, è esattamente opposta a quella in vigore alla fine degli anni Sessanta, quando si immaginava che tutto ciò che era pubblico era bello: oggi è il contrario; tutto ciò che è privato è bello. Ma una scelta di questo genere penalizzerebbe soprattutto le strutture periferiche. Mi riferisco in particolare alle aziende municipalizzate, ad un processo di privatizzazione seguito senza un criterio logico che consenta di valutare l'opportunità o meno di cambiare la ragione sociale e il rapporto di lavoro. Cito un esempio per tutti. In una grande città si sta tentando di privatizzare le farmacie comunali, ma non si privatizza il servizio di farmacia, bensì costituendo in società per azioni il servizio magazzino: quindi, si spacca in due l'azienda delle farmacie municipali, metà della quale rimane pubblica mentre l'altra metà diventa una società per azioni.

Sono dunque preoccupato che una norma di questo tipo apra a ventaglio i processi di privatizzazione senza cogliere tutto il significato politico che si determinerebbe in termini dirompenti sulle strutture dell'intervento pubblico.

ANDREA CAVICCHIOLI. Desidero esprimere la posizione del gruppo socialista sgombrando immediatamente il campo da eventuali dubbi o perplessità: se avessimo avuto una volontà dilatoria, non avremmo certamente concesso il nostro assenso alla richiesta di trasferimento in sede legislativa, alla quale abbiamo invece tempestivamente aderito. Quindi, noi siamo mossi esclusivamente da intenti costruttivi. Tuttavia, poiché il provvedimento in esame è particolarmente rilevante, riteniamo doverosa una riflessione ponderata sui suoi effetti e sulla sua portata, nonché sulla possibilità di una razionalizzazione complessiva del comparto interessato. Infatti, dobbiamo avere tutti la coscienza che procedere in un secondo momento ad ulteriori interventi – ed in questo senso la storia ci offre alcuni esempi – diventerebbe oggettivamente difficile.

Ritengo pertanto opportuna la proposta, formulata anche dal collega Borruso, di un passaggio in Comitato ristretto allo scopo di compiere tale valutazione in senso costruttivo. In quella sede avremo la possibilità di verificare anche gli emen-

damenti presentati da altri gruppi, alcuni dei quali volti alla razionalizzazione del settore; potremmo, altresì, renderci conto degli effetti dell'ipotesi organizzativa delineata in relazione alle prospettive che abbiamo di fronte. Mi auguro che il provvedimento, particolarmente atteso e di notevole spessore, possa essere approvato in tempi brevi.

Questa è la logica della proposta avanzata dal gruppo socialista e questo è lo spirito cui essa è informata.

NOVELLO PALLANTI. Il gruppo comunista-PDS avrebbe preferito proseguire stamattina nell'*iter* del provvedimento, che è iniziato da molto tempo, se non erro nel novembre 1989, e sul quale abbiamo svolto per mesi un lavoro intenso in Comitato ristretto, nel corso del quale abbiamo incontrato qualche difficoltà e, forse, abbiamo atteso i pareri prescritti per un tempo eccessivo. Il nostro gruppo ha insistito – in armonia con altre forze politiche – per il trasferimento in sede legislativa; noi credevamo veramente che stamattina vi fossero le condizioni per poter procedere e giungere, se non all'approvazione finale del provvedimento, ad un punto avanzato dell'*iter*.

Comunque, prendiamo atto della richiesta di un'ulteriore riflessione che è stata avanzata, anche se siamo un po' preoccupati perché, dopo aver riflettuto per molti mesi, non so a cosa potremo approdare. Non ci opporremo quindi a tale richiesta, se si ritiene ancora necessario, da alcune parti, un ulteriore esame del testo alla luce di esperienze o fatti nuovi emersi nel corso di questo periodo di tempo piuttosto notevole. Se non ho compreso male, il collega Cavicchioli ha fatto riferimento ad un rinvio brevissimo; pertanto, chiedo all'ufficio di presidenza di programmare, per la prossima settimana, i lavori del Comitato ristretto su questo argomento, auspicando che tale passaggio consenta una maggiore accelerazione nella fase successiva. È con questo spirito che aderiamo alla proposta di rinvio, anche se ribadiamo che avremmo preferito continuare la discussione del provvedimento nella seduta odierna.

PRESIDENTE. Concordo con l'esortazione del collega Pallanti: domani iscriveremo il provvedimento formalmente, in sede di ufficio di presidenza, nel calendario dei lavori della Commissione.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Prenderò atto della decisione che la nostra Commissione assumerà a seguito della richiesta responsabile dell'onorevole Cavicchioli. Il provvedimento in esame si trascina ormai da troppo tempo; sollecito pertanto tutti i colleghi, o le parti politiche eventualmente interessate, a presentare ulteriori emendamenti ritenuti indispensabili entro la giornata di lunedì e chiedo al presidente ed all'ufficio di presidenza di programmare la riunione del Comitato ristretto per martedì pomeriggio, affinché la normativa possa essere approvata definitivamente nella prossima settimana. Debbo anche esprimere la mia preoccupazione per il fatto che noi andremo a votare, in linea di principio, emendamenti che dovranno essere oggetto di esame, per il parere, da parte di altre Commissioni, il che comporterà una sospensione della discussione del testo. Quindi, sollecito la Commissione ed i colleghi a collaborare affinché i tempi dell'esame del provvedimento siano contenuti nella misura maggiore possibile.

LUCIANO AZZOLINI. Aderisco alla sollecitazione del relatore, poiché ritengo anch'io che sia opportuno approvare il testo nel più breve tempo possibile, senza rimettere in discussione le scelte fondamentali già compiute.

PRESIDENTE. L'ufficio di presidenza inserirà nel calendario dei lavori della prossima settimana l'ulteriore *iter* del provvedimento. Avverto che, qualora venissero approvati alcuni degli emendamenti già presentati, sarebbe necessario inviarli per il parere alla Commissione bilancio; il Comitato ristretto e i componenti la Commissione cercheranno di far

tesoro anche di questa osservazione per non insistere su tali emendamenti. Coloro che condividono le scelte effettuate, se possibile, potrebbero limitarsi a proporre aggiustamenti di carattere tecnico tali da non richiedere un ulteriore esame: ciò senza togliere validità ai chiarimenti richiesti ed alle sollecitazioni rivolte sulla base di un discorso più vasto, nel quale saremo impegnati anche oggi: mi riferisco al richiamo espresso poc'anzi dall'onorevole Borruso.

Sulla base degli orientamenti emersi, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Mora ed altri: Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari (Approvata dal Senato) (3682); Cristofori ed altri: Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari (392).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Mora ed altri: « Riforma del'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari », già approvata dal Senato nella seduta del 28 febbraio 1989; e dei deputati Cristofori ed altri: « Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari ».

Comunico che, in data 19 luglio 1990, la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole.

Comunico altresì che la V Commissione bilancio in data 18 dicembre 1990, ha espresso parere favorevole a condizione che all'articolo 15, al comma 1 sia soppresso l'ultimo periodo, al comma 2 sia soppresso l'ultimo periodo; sia richiamato nel testo l'articolo 7 della legge n. 544 del 1983 che esclude i trasferimenti a carico dello Stato di eventuali oneri di gestione delle Casse di previdenza per i liberi professionisti.

L'onorevole Bianchi, che nella seduta del 20 febbraio scorso aveva otenuto dalla Commissione un breve passaggio del provvedimento al vaglio del Comitato ristretto (già nominato nel corso dei lavori in sede referente), ha facoltà di riferire al riguardo.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Do lettura alla Commissione del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto:

ART. 1.
(*Prestazioni*).

1. L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari (ENPAV) corrisponde le seguenti pensioni:

a) di vecchiaia;
b) di anzianità;
c) di inabilità e invalidità;
d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.

2. Esso inoltre corrisponde le seguenti prestazioni:

a) indennità *una tantum;*
b) provvidenze straordinarie.

3. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.

4. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere *b*) e *c*) del comma 1 e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto per le pensioni indicate alle lettere *a*) e *d*) dello stesso comma.

5. Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale e con le pensioni statali.

ART. 2.
(*Pensione di vecchiaia*).

1. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

2. L'assicurato che al compimento del sessantacinquesimo anno di età non possa far valere trenta anni di contribuzione potrà continuare i versamenti per il periodo necessario al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

3. La pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultanti dalle dichiarazioni presentate per gli ultimi 15 anni solari di contribuzione anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.

4. Per il calcolo della media di cui al comma 3 si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*). I redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 17 della presente legge.

5. La misura della pensione non può essere inferiore a quattro volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.

6. Se la media dei redditi è superiore a lire 42,3 milioni, la percentuale del 2 per cento di cui al comma 3 è così ridotta:

a) all'1,71 per cento per lo scaglione da lire 42,3 milioni a lire 63,4 milioni;

b) all'1,43 per cento per lo scaglione da lire 63,4 milioni a lire 74,1 milioni;

c) all'1,14 per cento per lo scaglione di reddito superiore a lire 74,1 milioni.

7. Coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano l'esercizio della professione hanno diritto ad un supplemento della pensione, da effettuarsi al compimento di ogni biennio di iscrizione e di contribuzione, decorrenti dal pensionamento o anche prima, in caso di cancellazione dall'albo anche per premorienza. Ciascun supplemento è pari, per ogni anno alle percentuali di cui ai commi 3 e 6, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del comma 4 del presente articolo.

ART. 3.
(Pensione di anzianità).

1. La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e di contribuzione all'Ente.

2. La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.

3. La pensione è determinata con applicazione dei commi da 3 a 6 dell'articolo 2.

4. Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al comma 2, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità.

ART. 4.
(Pensione di inabilità).

1. La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;

b) l'iscritto abbia compiuto almeno 5 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione anche non continuativi. Qualora l'inabilità sia causata da infortunio si prescinde dal requisito dell'anzianità minima.

2. Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino

a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 12 milioni annui; si considera a tal fine la media del triennio precedente la domanda di pensione di inabilità.

3. Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma 2, questi deve dimostrare l'entità dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la perdita del beneficio stesso.

4. La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

5. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione l'Ente può, in qualsiasi momento, assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. La erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

ART. 5.
(*Pensione di invalidità*).

1. La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per qualsiasi causa sopravvenuta dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*).

2. Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o i difetti fisici preesistano al rapporto assicurativo, purché vi sia stato aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

3. La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4, comma 2.

4. L'Ente accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, sia stata confermata due volte. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

5. Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi dell'articolo 2 in sostituzione della pensione d'invalidità.

ART. 6.
(*Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità*)

1. Le modalità per l'accertamento dell'inabilità e della invalidità sono stabilite con regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Ente ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 7.
(*Pensioni di reversibilità ed indirette*).

1. Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con una aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a pro-

ficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento per il primo figlio, con una aggiunta del 20 per cento per ogni altro figlio, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.

2. Le pensioni di cui agli articoli 4 e 5, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma 1. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del quinquennio di cui al comma 3, la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un quinto per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi mancanti al compimento del quinto anno.

3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, ai coniugi ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreché quest'ultimo abbia maturato cinque anni di iscrizione e contribuzione all'Ente. Essa viene calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine, e spetta nelle percentuali di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*).

4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguìto e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.

ART. 8.
(Trattamenti a carico di altri istituti previdenziali).

1. Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale non può dar titolo alla maturazione di pensine di inabilità, di invalidità o indiretta, ma esclusivamente a liquidazione di supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'Ente erogatore.

ART. 9.
(Pagamento delle pensioni).

1. Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

ART. 10.
(Erogazioni a titolo assistenziale).

1. I provvedimenti assistenziali possono essere adottati, oltre che a favore degli iscritti all'Ente, anche a favore dei beneficiari di qualsiasi tipo di pensione erogata dall'Ente e di coloro che abbiano contribuito o contribuiscano all'Ente ai sensi dell'articolo 12 e dei loro familiari.

2. Ad accertare lo stato di bisogno è competente il consiglio di amministrazione.

3. Il trattamento di assistenza può prevedere anche l'erogazione di borse di studio, premi e provvidenze in genere agli iscritti, ai pensionati e ai loro familiari e superstiti con le modalità stabilite dall'assemblea nazionale su proposta del consiglio di amministrazione.

ART. 11.
(Contributo soggettivo).

1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'Irpef e dalle successive definizioni:

a) sul reddito sino a lire 40 milioni: 10 per cento;

b) sul reddito eccedente lire 40 milioni: 3 per cento.

2. È in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire 1.500.000.

3. Per coloro che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta all'Ente prima di aver compiuto i trentadue anni di età, il contributo minimo di cui al presente articolo è ridotto alla metà per l'anno solare di iscrizione e per i due anni successivi.

4. Gli iscritti all'albo professionale che non siano iscritti all'Ente e non siano tenuti all'iscrizione sono obbligati a versare all'Ente un contributo di solidarietà pari al 3 per cento del reddito professionale netto prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 100.000 annue.

5. Il contributo soggettivo è deducibile dall'Irpef ed è comunque considerato come onere personale per il contribuente ai fini dell'applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.

6. Per ogni anno solare in cui l'iscrizione all'Ente risulti di durata inferiore all'anno stesso i contributi di cui ai commi 1 e 2 ed il contributo di cui all'articolo 12, comma 3, sono ridotti a tanti dodicesimi del loro importo quanti sono i periodi di trenta giorni compresi in ciascun periodo di iscrizione all'Ente. Si considera periodo di trenta giorni anche la frazione di tempo superiore a quindici giorni.

ART. 12.
(*Contributo integrativo*).

1. A partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla entrata in vigore della presente legge, su tutti i corrispettivi percepiti dai veterinari iscritti agli albi professionali per l'attività professionale e di certificazione prestata a favore di associazioni, enti o soggetti pubblici, da veterinari convenzionati con le associazioni o gli enti o i soggetti medesimi, o da essi dipendenti, è dovuta una maggiorazione a carico degli operatori interessati o dei richiedenti. L'ammontare della predetta maggiorazione dovrà essere versata all'ENPAV dagli operatori stessi all'atto della liquidazione del corrispettivo della prestazione.

2. Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei veterinari. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Ente dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume di affari dell'associazione o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.

3. Gli iscritti all'Ente sono tenuti a versare annualmente, per il titolo di cui al comma 1, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un reddito di libero esercizio veterinario pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'articolo 11, comma 2, dovuto per l'anno stesso.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento.

5. La maggiorazione di cui al comma 1 non è soggetta all'Irpef e non costituisce reddito professionale.

ART. 13.
(*Contributo minimo*).

1. I contributi minimi di cui agli articoli 11 e 12 sono commisurati, in dodicesimi, ai mesi di effettiva iscrizione all'Ente nell'anno solare secondo modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'ente stesso.

ART. 14.
(*Reddito professionale*).

1. Ai fini della presente legge, per reddito professionale si intende il reddito di cui al primo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché il reddito proveniente dall'attività professionale convenzionata svolta per conto delle associazioni, enti o soggetti di cui all'articolo 12, comma 1.

ART. 15.
(*Variabilità dei contributi*).

1. La percentuale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), ed il contributo minimo, di cui al comma 2 dello stesso articolo possono essere variati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La percentuale non può eccedere il 15 per cento.

2. La percentuale di cui all'articolo 12 può essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Essa non può superare il 5 per cento.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'Ente, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi dell'Ente e di una verifica tecnica, da disporre ogni due anni, sull'equilibrio finanziario della gestione.

5. Le percentuali e il contributo minimo di cui al presente articolo devono essere aumentati quando la misura delle entrate annue complessive non è sufficiente a provvedere a tutte le spese per il funzionamento dell'Ente e alla integrazione del fondo per la previdenza, che non deve essere inferiore a 3 volte l'ultima annualità delle pensioni erogate. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive dell'Ente per contributi e redditi patrimoniali superano del 10 per cento le uscite comprendenti le spese per il funzionamento dell'Ente e per le prestazioni erogate nell'anno stesso e comunque il fondo per la previdenza sia di ammontare non inferiore a tre annualità delle pensioni in essere alla fine di ciascun anno.

ART. 16.
(*Soppressione dei contributi*).

1. A partire dal 1° gennaio del quinto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, cessa l'obbligo di versamento dei contributi previsti dall'articolo 16, lettere *c*), *d*) ed *e*), della legge 18 agosto 1962, n. 1357, come modificato dall'articolo 2 della legge 6 ottobre 1967, n. 949.

ART. 17.
(*Rivalutazione dei redditi*).

1. L'entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, nonché per la determinazione della pensione di cui all'articolo 2, comma 5, e l'entità del reddito di cui all'articolo 4, comma 2, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice Istat di cui all'articolo 18.

2. A tal fine il consiglio di amministrazione dell'Ente redige e aggiorna entro il 31 maggio di ogni anno, sulla base dei dati pubblicati dall'Istat, una apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.

3. Ai fini della rivalutazione si considera il 75 per cento degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione della pensione.

4. La percentuale di cui al comma 3 può essere variata con la procedura di cui all'articolo 15, comma 2, tenuto conto dell'andamento tecnico-finanziario dell'Ente.

ART. 18.
(*Rivalutazione delle pensioni e dei contributi*).

1. Gli importi delle pensioni erogate dall'Ente sono perequati a far tempo dal 1o gennaio di ogni anno in proporzione alle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di

operai e impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

2. Ai fini previsti dal comma 1, la variazione percentuale dell'indice è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il diciottesimo e il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore dell'indice di base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento.

3. Le misure dei trattamenti minimi, raggiunte al 1° gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei commi 1 e 2, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data.

4. La perequazione degli importi delle pensioni prevista dal comma 1 è attuata dall'Ente in base alle variazioni dell'indice dei prezzi di cui allo stesso comma 1, comunicate, a richiesta, dall'Istituto centrale di statistica.

5. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati i limiti di reddito di cui al comma 6 dell'articolo 2, al comma 2 dell'articolo 4 ed al comma 1 dell'articolo 11, nonché il contributo minimo di cui al comma 2 del medesimo articolo 11, arrotondando i relativi importi al successivo multiplo di lire 100.000 per il primo, secondo e terzo e di lire 10.000 per il quarto.

6. In sede di prima applicazione degli adeguamenti previsti nel comma 5, la variazione percentuale verrà determinata prendendo per base il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il diciottesimo ed il settimo mese anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 19.
(*Comunicazioni obbligatorie all'Ente – Sanzioni*).

1. Tutti gli iscritti agli albi dei veterinari devono comunicare all'Ente con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'Irpef per l'anno precedente, nonché il reddito di libero esercizio veterinario complessivo di cui all'articolo 12 dichiarato per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere l'indicazione del codice fiscale nonché quella relativa allo stato di famiglia.

2. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili Irpef e dei volumi complessivi di affari, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.

3. Relativamente al volume di affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 12, comma 2.

4. In caso di morte la denuncia dell'anno del decesso deve essere presentata dai superstiti entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte dell'Ente.

5. La ritardata, omessa o infedele comunicazione di cui ai commi precedenti comporta la sanzione nel primo caso pari al 10 per cento del contributo dovuto, nel secondo caso pari al 50 per cento del contributo dovuto e nel terzo caso pari al 100 per cento del contributo evaso.

6. Si intende ritardata la comunicazione presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dal termine fissato per la presentazione di cui al comma 1.

7. Trascorso il termine fissato dal comma 6, la comunicazione si intende omessa a tutti gli effetti della presente legge.

8. Si intende infedele la comunicazione resa all'Ente con l'indicazione di un reddito o di un volume di affari inferiore a quello dichiarato ai competenti uffici ai fini dell'Irpef.

9. L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedeltà della comunicazione

non seguita da rettifica nel termine di cui sopra, costituiscono infrazione disciplinare.

10. Il consiglio di amministrazione dell'Ente predispone il modulo con il quale deve essere compilata la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi e stabilisce con regolamento le modalità per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 20 e 27 della presente legge.

11. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, i consigli degli ordini devono trasmettere all'Ente l'elenco degli iscritti agli albi relativi, con l'indicazione del domicilio e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di giugno di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione dell'Ente può determinare modalità e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.

12. L'Ente ha diritto in ogni momento di ottenere dal competente ufficio delle imposte dirette le informazioni relative alle dichiarazioni ed agli accertamenti definitivi concernenti tutti i veterinari nonché i pensionati.

ART. 20.
(*Pagamenti dei contributi*).

1. I contributi minimi di cui all'articolo 11, commi 2 e 5, e all'articolo 12, comma 3, sono riscossi mediante ruoli ai sensi del comma 6 del presente articolo.

2. Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 19 e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo.

3. I pagamenti sono eseguiti a mezzo conto corrente postale ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione dell'Ente.

4. Il ritardo nei pagamenti di cui al comma 3 comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette.

5. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione all'Ente, gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno nel quale deve essere eseguita la comunicazione e sono dovuti anche sulle somme di cui all'articolo 19, comma 5.

6. L'Ente può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 19, a mezzo di ruoli da esso compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.

7. Ai fini della riscossione l'Ente può in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

8. Le date e le modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ente, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 21.
(*Prescrizione dei contributi e dei diritti alle prestazioni*).

1. La prescrizione dei contributi all'Ente e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.

2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 19.

3. Con il decorso di cinque anni si prescrive il diritto alle prestazioni dell'Ente.

ART. 22.
(*Controllo delle comunicazioni*).

1. L'Ente ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pen-

sione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Ente e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume di affari, limitatamente agli ultimi dieci anni. L'Ente può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni viene sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

ART. 23.
(*Restituzione dei contributi*).

1. Coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni di età e che cessino dall'iscrizione all'Ente senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere il rimborso dei contributi versati a norma dell'articolo 11.

2. Il rimborso di cui al comma 1 spetta anche ai superstiti di cui all'articolo 7 sempreché non abbiano diritto alla pensione indiretta.

3. Sulle somme rimborsate è dovuto l'interesse composto del 5 per cento dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti.

4. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto che abbia richiesto il rimborso dei contributi ai sensi del comma 1 può ripristinare il pregresso rapporto di anzianità, restituendo all'Ente la somma dei contributi maggiorata degli interessi di cui al comma 3 e della quale ha ottenuto il rimborso rivalutata in base alle tabelle di cui al comma 2 dell'articolo 17 per il periodo dell'anno di rimborso all'anno di reiscrizione.

ART. 24.
(*Iscrizione all'Ente*).

1. Sono iscritti obbligatoriamente all'Ente tutti gli iscritti agli albi professionali che esercitano la libera professione o svolgono attività professionale come lavoratori autonomi convenzionati con associazioni, enti o soggetti pubblici o privati.

2. Sono iscritti facoltativamente all'Ente, oltre agli assicurati che si trovano nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2, gli iscritti agli albi professionali che esercitano esclusivamente attività di lavoro dipendente o attività di lavoro autonomo, per le quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

3. L'iscrizione ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa avviene su richiesta o d'ufficio. La facoltà di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere seguendo le modalità dell'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114.

4. È inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione all'Ente di coloro che non siano iscritti agli albi professionali dei veterinari, o la cui iscrizione a tali albi sia nulla o sia stata annullata. In tal caso i contributi versati devono essere restituiti dall'Ente senza interessi.

5. Non comportano la perdita dell'anzianità di iscrizione i periodi di inattività professionale, purché sia mantenuta l'iscrizione all'Albo, dovuti a:

a) inabilità, debitamente provata, per malattia o altre cause;

b) permanenza all'estero per motivi di studio;

c) esercizio delle funzioni di membro del Parlamento nazionale od europeo, di consigliere regionale, di presidente della provincia o di sindaco di comune capoluogo di provincia o con più di 50.000 abitanti.

6. Durante i periodi di cui al comma 5 sono comunque dovuti i contributi previsti dagli articoli 11 e 12.

ART. 25.
(*Esercizio finanziario – Bilanci – Verifiche tecniche*).

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. Per ciascun esercizio il consiglio di amministrazione predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, che devono essere presentati per l'approvazione all'assemblea nazionale entro il mese di novembre il primo ed entro il mese di giugno il secondo.

3. Alla fine di ogni biennio il consiglio di amministrazione dispone per una verifica tecnica, sulla base della quale il consiglio stesso deve assumere le delibere da sottoporre all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla variazione dei contributi ai sensi dell'articolo 15.

4. Qualora sia ravvisata l'urgenza di un accertamento dell'andamento economico e finanziario dell'Ente, il consiglio di amministrazione può disporre per la verifica tecnica ancora prima della scadenza del biennio.

ART. 26.
(*Fondi per la previdenza e l'assistenza*).

1. Presso l'Ente sono istituiti due fondi:

a) il fondo per l'assistenza;

b) il fondo per la previdenza.

2. Per il funzionamento del Fondo di cui alla lettera *a*) è prelevata annualmente dalle entrate la somma dell'1 per cento. Il restante importo, detratte le spese di gestione, è assegnato al Fondo di cui alla lettera *b*).

3. Dal fondo per la previdenza vengono prelevate le somme necessarie per l'erogazione di tutti i trattamenti pensionistici previsti dall'articolo 1 e per la restituzione dei contributi nei casi e con le modalità previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 23.

4. Dal fondo per l'assistenza sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione dei trattamenti assistenziali previsti dall'articolo 10.

5. L'ammontare dei fondi, che all'entrata in vigore della presente legge risulta accantonato, è trasferito al fondo per la previdenza.

ART. 27.
(*Comunicazioni per gli anni 1980 e successivi*).

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei veterinari devono comunicare all'Ente, su apposito modulo dallo stesso predisposto, le seguenti notizie:

a) data di inizio dell'attività professionale;

b) coniuge ed altri familiari a carico, con l'indicazione per ciascuno dell'anno di nascita.

2. Devono inoltre comunicare i seguenti dati, riferiti a ciascun anno dal 1980 in poi:

a) reddito professionale dichiarato, nonché gli eventuali accertamenti definitivi inerenti, con l'indicazione separata di quello conseguito nell'esercizio individuale della professione e di quello conseguito nell'esercizio dell'attività associata;

b) il volume di affari con l'indicazione separata di quello riguardante l'esercizio individuale della professione e di quello riguardante l'esercizio di attività associata.

3. Si applica il disposto del comma 8 dell'articolo 19.

ART. 28.
(*Reddito annuo convenzionale per il pregresso decennio*).

1. Per le pensioni maturate successivamente all'entrata in vigore della presente legge e concesse con una anzianità contributiva posteriore all'entrata in vigore della presente legge inferiore ai dieci anni, la media di cui al comma 3 dell'articolo 2 verrà calcolata integrando fino al prescritto numero di dieci gli anni disponibili con anni assoggettati convenzionalmente al contributo minimo previsto al comma 2 dell'articolo 11; a tali fini il reddito professionale netto da assumere in ciascun anno per il calcolo della media

è pari al contributo stesso rapportato alla percentuale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), e al reddito stesso non si applicano le rivalutazioni di cui all'articolo 17.

2. Per i primi due anni di applicazione della presente legge il contributo minimo soggettivo da considerare ai fini previsti dalla norma di cui al comma 5 dell'articolo 2 è quello fissato al comma 2 dell'articolo 11.

ART. 29.
(*Pensioni in corso*)

1. I veterinari che fruiscono, alla data di entrata in vigore della presente legge, di un trattamento pensionistico a carico dell'Ente, hanno diritto ad una riliquidazione della pensione in misura percentuale per ogni anno di contribuzione e con la maggiorazione di lire 2.000 mensili per ogni anno di contribuzione precedente l'entrata in vigore della presente legge. A coloro che non si avvalessero della facoltà del reintegro contributivo saranno corrisposte ulteriori lire 2.000 mensili per ogni anno di contribuzione a decorrere dal terzo anno di applicazione della presente legge.

2. Ai fini previsti dal comma 1, la variazione percentuale è accertata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente, e si applica a far data dal 1° gennaio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le pensioni ai superstiti si applicano le aliquote contenute nell'articolo 23 della legge 18 agosto 1962, n. 1357.

4. I superstiti hanno diritto ad una riliquidazione della pensione in base alla medesima misura, opportunamente ridotta secondo le aliquote di reversibilità.

5. I trattamenti di cui al presente articolo sono rivalutabili ai sensi dell'articolo 18 della presente legge.

ART. 30.
(*Pensionati di altra cassa o ente di previdenza*).

1. La riliquidazione della pensione prevista dall'articolo 29 non può essere richiesta da coloro che fruiscono anche del trattamento pensionistico di altra cassa o ente di previdenza relativo a libere professioni.

ART. 31.
(*Iscritti in più albi professionali*).

1. L'iscritto all'Ente, iscritto o che si iscriva anche in albi relativi ad altre professioni, deve optare per uno degli enti o casse di previdenza delle professioni nei cui albi è iscritto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge o dalla nuova iscrizione.

2. Sono salvi i diritti acquisiti da coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato il diritto a pensione nei confronti dell'Ente.

3. La mancata opzione di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dall'Ente di previdenza ed assistenza per i veterinari e la restituzione dei contributi versati senza maggiorazione di interessi.

4. Il reddito professionale denunciato ai fini dell'Irpef si considera comunque interamente conseguito nell'ambito della professione nel cui ente o cassa il veterinario permane iscritto.

5. In deroga alle norme di qualsiasi ente o cassa di previdenza relativa a libere professioni, ogni contribuzione soggettiva ed oggettiva è dovuta esclusivamente all'ente o cassa per cui il professionista ha optato e nella misura stabilita dalle norme relative all'ente o cassa stessi.

ART. 32.
(*Collegio sindacale*).

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 13 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, sono sostituiti dai seguenti:

« Il Collegio sindacale è costituito da quattro membri effettivi e da quattro membri supplenti: un membro effettivo e un membro supplente in rappresentanza degli iscritti all'Ente, un membro effettivo e uno supplente in rappresentanza dei pensionati dell'Ente, un membro effettivo e un membro supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il sindaco effettivo designato dal Ministero del tesoro assume la presidenza del Collegio sindacale ».

ART. 33.
(*Consiglio di amministrazione*).

1. La lettera *a*) del primo comma dell'articolo 5 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, è sostituita dalla seguente:

« *a*) eleggere, tra gli iscritti all'Ente, il presidente ed il vice presidente dell'Ente e sei membri del consiglio di amministrazione, di cui cinque tra gli iscritti ed uno tra i pensionati ».

ART. 34.
(*Iscritti a domanda*).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1357.

2. Per coloro che alla data predetta si trovino iscritti nel ruolo degli « Iscritti a domanda », il contributo è determinato in misura pari al contributo obbligatorio minimo di cui al secondo comma dell'articolo 11, maggiorato di una somma pari all'importo minimo di cui al terzo comma dell'articolo 12.

3. Agli effetti del calcolo della pensione secondo la presente legge, si assume quale reddito il decuplo del contributo minimo di cui al secondo comma dell'articolo 11.

ART. 35.
(*Riscatto*).

1. I soggetti che risultano iscritti all'Ente da almeno 15 anni alla data di entrata in vigore della presente legge hanno facoltà di riscattare, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, un numero di anni fino ad un massimo di 10. Gli anni riscattati si aggiungono a quelli di effettiva iscrizione e sono utili ai fini del raggiungimento dell'anzianità minima per l'ammissione alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 2.

2. Per ciascun anno da riscattare devono essere versati il contributo soggettivo di cui al comma 1 dell'articolo 11, il contributo minimo di cui al secondo comma dello stesso articolo e il contributo minimo integrativo di cui al comma 3 dell'articolo 12 dovuti nell'anno in cui la facoltà è esercitata.

ART. 36.
(*Riliquidazione delle pensioni, reintegro contributivo*).

1. I titolari di pensioni erogate dall'Ente hanno facoltà di chiedere, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, la riliquidazione della pensione secondo quanto previsto dalla legge stessa, purché entro la medesima data provvedano al versamento del reintegro contributivo determinato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 11.

2. Il reintegro contributivo è ammesso relativamente agli anni dal 1974 incluso fino a quello anteriore all'anno di decorrenza dalla pensione.

3. La stessa facoltà è riconosciuta ai titolari di pensioni di riversibilità ed indirette. In tal caso il reintegro contributivo è dovuto con le stesse percentuali previste all'articolo 7; i relativi versamenti possono essere effettuati, per gli anni a partire dal 1974, fino all'anno anteriore a quello di decorrenza della pensione diretta del pensionato deceduto per le pensioni di reversibilità, e a quello anteriore al decesso dell'iscritto per le pensioni indirette.

4. La riliquidazione avviene sulla base dell'anzianità contributiva effettiva o convenzionale maturata all'anno del pensionamento. Ai fini della media decennale prevista dal comma terzo dell'articolo 2, il reddito per ciascun anno è pari al decuplo dei contributi previsti dall'articolo 26.

ART. 37.
(Assemblea nazionale).

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, è sostituito dal seguente:

« L'Assemblea nazionale è costituita dal rappresentante degli iscritti all'Ente eletto nell'ambito di ciascuna provincia.

Ciascun delegato dispone di un voto per ogni 200 iscritti e frazioni di 200 iscritti non inferiore a 50 nelle rispettive province.

Per l'elezione dell'Assemblea dei delegati hanno diritto al voto tutti gli iscritti all'Ente.

Sono eleggibili all'assemblea dei delegati gli iscritti all'Ente che non abbiano maturato i requisiti per il godimento di pensioni a carico dell'Ente.

L'Ente trasmette a ciascun Presidente di Ordine provinciale l'elenco degli iscritti all'Ente, residenti nella relativa provincia, aventi diritto all'elettorato attivo e passivo.

L'Assemblea degli ordini per la elezione dei delegati è convocata, a mezzo di lettera raccomandata, e presieduta dal Presidente di ciacun Ordine provinciale, con le modalità che saranno fissate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico dell'Ente ».

ART. 38.
(Disposizioni finali).

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge o comunque con essa incompatibili.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Signor presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, nella scorsa legislatura, esattamente il 21 gennaio 1987, questa Commissione approvò la proposta di legge di riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari, l'ENPAV; la stessa decadde, purtroppo, per la fine anticipata della IX legislatura, non avendo ottenuto l'approvazione del Senato.

Il Senato ha però approvato, nella seduta del 28 febbraio 1989, il progetto di legge n. 419 di iniziativa del senatore Mora ed altri, che alla Camera ha assunto il n. 3682; tale proposta di legge è stata abbinata all'altra di iniziativa del collega Cristofori ed altri ed è stata oggetto di approfondito esame da parte della Commissione in sede referente e del Comitato ristretto all'uopo costituito.

Finalmente, dopo la lunga attesa del parere della Commissione bilancio e dopo aver saputo della disponibilità del Governo, il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, che propongo di assumere come testo base per l'ulteriore corso della discussione, giunge in Commissione plenaria per l'esame in sede legislativa.

Il provvedimento legislativo in esame si propone opportunamente di operare un sostanziale miglioramento dei trattamenti previdenziali ed un'organica revisione della normativa in materia, in conformità ai princìpi ed agli istituti operanti nel settore previdenziale dei liberi professionisti. È abbandonata l'anacronistica staticità oggi in essere sia per le prestazioni sia per le contribuzioni. Sono previste pensioni di vecchiaia, di anzianità, di mobilità, di invalidità, di reversibilità o indiretta, oltre ad erogazione di indennità *una tantum* o provvidenze straordinarie di carattere assistenziale.

L'ammontare delle pensioni non sarà più calcolato in misura fissa (oggi lire 30 mila mensili), bensì rapportate al reddito

professionale, come tale è pure la contribuzione sia a carattere soggettivo sia a carattere integrativo.

Le innovazioni, di larga portata sociale e attese dalla categoria, permettono di concretizzare un nuovo apporto all'ordinamento previdenziale dei liberi professionisti cui sono stati dedicati tanta attenzione e tanto impegno da diversi mesi in questa Commissione.

Le più qualificanti modificazioni al testo approvato dal Senato sono le seguenti: l'articolo 2, in materia di pensioni di vecchiaia, reca l'aggiornamento delle percentuali di reddito nella misura prevista per tutti gli altri casi per i quali abbiamo già adottato provvedimenti di riforma; sono inoltre previsti supplementi di pensione ogni due anni di ulteriori contribuzioni derivante da ulteriore esercizio della professione; l'articolo 4, relativo alla pensione di inabilità, prevede il requisito minimo di cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione in luogo dei dieci anni previsti se l'inabilità è causata da infortunio; l'articolo 5 prevede norme comuni per le pensioni di inabilità e invalidità; in esso, sono stati soppressi i commi 2, 3 e 4 che prevedevano indici di rivalutazione verso gli iscritti allorché l'indennizzo fosse venuto a carico anche di assicurazioni private, in quanto si ritiene che la gestione abbia netta autonomia, al di là delle incidenze derivanti da contratti di assicurazione privati tra soggetti e altre forme assicurative. All'articolo 11, il contributo minimo soggettivo è previsto in 800 mila lire; inoltre, per ogni anno solare per cui l'iscrizione risulti di durata inferiore all'anno stesso, i contributi sono ridotti a tanti dodicesimi quanti sono i periodi di trenta giorni compresi in ciascun periodo di iscrizione. All'articolo 26, il prelievo per il funzionamento del fondo per l'assistenza è stato ridotto dal 2 all'1 per cento.

Infine, l'articolo 34 prevede nuove norme per gli iscritti nel ruolo degli « iscritti a domanda », mentre l'articolo 35 prevede che i soggetti iscritti all'ente da almeno 15 anni dalla data di entrata in vigore della legge hanno facoltà di riscattare fino ad un massimo di 10 anni; l'articolo 36 prevede la riliquidazione delle pensioni a seguito del reintegro contributivo.

Nell'annunciare che saranno comunque necessari alcuni emendamenti tecnici e per ottemperare al parere della V Commissione bilancio, auspico la rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Pongo in votazione la proposta del relatore di assumere come base per la discussione il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto durante i nostri lavori in sede referente.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.
(*Prestazioni*).

1. L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari (ENPAV) corrisponde le seguenti pensioni:

a) di vecchiaia;

b) di anzianità;

c) di inabilità e invalidità;

d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.

2. Esso inoltre corrisponde le seguenti prestazioni:

a) indennità *una tantum;*

b) provvidenze straordinarie.

3. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.

4. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere *b*) e *c*) del comma 1 e dal primo giorno del mese

successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto per le pensioni indicate alle lettere *a*) e *d*) dello stesso comma.

5. Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale e con le pensioni statali.

(È approvato).

ART. 2.
(*Pensione di vecchiaia*).

1. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

2. L'assicurato che al compimento del sessantacinquesimo anno di età non possa far valere trenta anni di contribuzione potrà continuare i versamenti per il periodo necessario al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

3. La pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultanti dalle dichiarazioni presentate per gli ultimi 15 anni solari di contribuzione anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.

4. Per il calcolo della media di cui al comma 3 si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*). I redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 17 della presente legge.

5. La misura della pensione non può essere inferiore a quattro volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.

6. Se la media dei redditi è superiore a lire 42,3 milioni, la percentuale del 2 per cento di cui al comma 3 è così ridotta:

a) all'1,71 per cento per lo scaglione da lire 42,3 milioni a lire 63,4 milioni;

b) all'1,43 per cento per lo scaglione da lire 63,4 milioni a lire 74,1 milioni;

c) all'1,14 per cento per lo scaglione di reddito superiore a lire 74,1 milioni.

7. Coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano l'esercizio della professione hanno diritto ad un supplemento della pensione, da effettuarsi al compimento di ogni biennio di iscrizione e di contribuzione, decorrenti dal pensionamento o anche prima, in caso di cancellazione dall'albo anche per premorienza. Ciascun supplemento è pari, per ogni anno alle percentuali di cui ai commi 3 e 6, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del comma 4 del presente articolo.

(È approvato).

ART. 3.
(*Pensione di anzianità*).

1. La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e di contribuzione all'Ente.

2. La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.

3. La pensione è determinata con applicazione dei commi da 3 a 6 dell'articolo 2.

4. Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al comma 2, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità.

(È approvato).

ART. 4.
(*Pensione di inabilità*).

1. La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;

b) l'iscritto abbia compiuto almeno 5 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione anche non continuativi. Qualora l'inabilità sia causata da infortunio si prescinde dal requisito dell'anzianità minima.

2. Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 12 milioni annui; si considera a tal fine la media del triennio precedente la domanda di pensione di inabilità.

3. Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma 2, questi deve dimostrare l'entità dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la perdita del beneficio stesso.

4. La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

5. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione l'Ente può, in qualsiasi momento, assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. La erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

(È approvato).

ART. 5.
(*Pensione di invalidità*).

1. La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per qualsiasi causa sopravvenuta dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*).

2. Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o i difetti fisici preesistano al rapporto assicurativo, purché vi sia stato aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

3. La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4, comma 2.

4. L'Ente accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, sia stata confermata due volte. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

5. Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi dell'articolo 2 in sostituzione della pensione d'invalidità.

(È approvato).

ART. 6.
(*Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità*)

1. Le modalità per l'accertamento dell'inabilità e della invalidità sono stabilite con regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Ente ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.
(*Pensioni di reversibilità ed indirette*).

1. Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con una aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento per il primo figlio, con una aggiunta del 20 per cento per ogni altro figlio, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.

2. Le pensioni di cui agli articoli 4 e 5, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma 1. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del quinquennio di cui al comma 3, la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un quinto per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi mancanti al compimento del quinto anno.

3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, ai coniugi ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreché quest'ultimo abbia maturato cinque anni di iscrizione e contribuzione all'Ente. Essa viene calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine, e spetta nelle percentuali di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*).

4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguìto e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 7, comma 1, lettera b), *dopo le parole* 60 per cento, *aggiungere le seguenti:* dalla pensione diretta spettante al defunto.
7. 1.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.
(*Trattamenti a carico di altri istituti previdenziali*).

1. Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale non può dar titolo alla maturazione di pensione di inabilità, di invalidità o indiretta, ma esclusivamente a liquidazione di sup-

plemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'Ente erogatore.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 8, sostituire la rubrica Trattamenti a carico di altri Istituti previdenziali, *con la seguente:* Trattamenti a favore degli iscritti pensionati di altri Istituti previdenziali.
8. 1.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 8.1, accettato dal relatore.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Poiché agli articoli 9 e 10 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 9.
(Pagamento delle pensioni).

1. Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.
(È approvato).

ART. 10.
(Erogazioni a titolo assistenziale).

1. I provvedimenti assistenziali possono essere adottati, oltre che a favore degli iscritti all'Ente, anche a favore dei beneficiari di qualsiasi tipo di pensione erogata dall'Ente e di coloro che abbiano contribuito o contribuiscano all'Ente ai sensi dell'articolo 12 e dei loro familiari.

2. Ad accertare lo stato di bisogno è competente il consiglio di amministrazione.

3. Il trattamento di assistenza può prevedere anche l'erogazione di borse di studio, premi e provvidenze in genere agli iscritti, ai pensionati e ai loro familiari e superstiti con le modalità stabilite dall'assemblea nazionale su proposta del consiglio di amministrazione.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.
(Contributo soggettivo).

1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'Irpef e dalle successive definizioni:

a) sul reddito sino a lire 40 milioni: 10 per cento;

b) sul reddito eccedente lire 40 milioni: 3 per cento.

2. È in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire 1.500.000.

3. Per coloro che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta all'Ente prima di aver compiuto i trentadue anni di età, il contributo minimo di cui al presente articolo è ridotto alla metà per l'anno solare di iscrizione e per i due anni successivi.

4. Gli iscritti all'albo professionale che non siano iscritti all'Ente e non siano tenuti all'iscrizione sono obbligati a versare all'Ente un contributo di solidarietà pari al 3 per cento del reddito professionale netto prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 100.000 annue.

5. Il contributo soggettivo è deducibile dall'Irpef ed è comunque considerato come onere personale per il contribuente ai fini dell'applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.

6. Per ogni anno solare in cui l'iscrizione all'Ente risulti di durata inferiore all'anno stesso i contributi di cui ai commi 1 e 2 ed il contributo di cui all'articolo 12, comma 3, sono ridotti a tanti dodicesimi del loro importo quanti sono i periodi di trenta giorni compresi in ciascun periodo di iscrizione all'Ente. Si considera periodo di trenta giorni anche la frazione di tempo superiore a quindici giorni.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 11, sopprimere il comma 6. 11. 1.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo 12 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 12.
(Contributo integrativo).

1. A partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla entrata in vigore della presente legge, su tutti i corrispettivi percepiti dai veterinari iscritti agli albi professionali per l'attività professionale e di certificazione prestata a favore di associazioni, enti o soggetti pubblici, da veterinari convenzionati con le associazioni o gli enti o i soggetti medesimi, o da essi dipendenti, è dovuta una maggiorazione a carico degli operatori interessati o dei richiedenti. L'ammontare della predetta maggiorazione dovrà essere versata all'ENPAV dagli operatori stessi all'atto della liquidazione del corrispettivo della prestazione.

2. Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei veterinari. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Ente dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume di affari dell'associazione o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.

3. Gli iscritti all'Ente sono tenuti a versare annualmente, per il titolo di cui al comma 1, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un reddito di libero esercizio veterinario pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'articolo 11, comma 2, dovuto per l'anno stesso.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento.

5. La maggiorazione di cui al comma 1 non è soggetta all'Irpef e non costituisce reddito professionale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.
(Contributo minimo).

1. I contributi minimi di cui agli articoli 11 e 12 sono commisurati, in dodicesimi, ai mesi di effettiva iscrizione all'Ente nell'anno solare secondo modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'ente stesso.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 13, sostituire la rubrica Contributo minimo, *con la seguente* Frazionalità dei contributi minimi.
13. 1.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 13.1, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo 14 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 14.
(*Reddito professionale*).

1. Ai fini della presente legge, per reddito professionale si intende il reddito di cui al primo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché il reddito proveniente dall'attività professionale convenzionata svolta per conto delle associazioni, enti o soggetti di cui all'articolo 12, comma 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.
(*Variabilità dei contributi*).

1. La percentuale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), ed il contributo minimo, di cui al comma 2 dello stesso articolo, possono essere variati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La percentuale non può eccedere il 15 per cento.

2. La percentuale di cui all'articolo 12 può essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Essa non può superare il 5 per cento.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'Ente, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi dell'Ente e di una verifica tecnica, da disporre ogni due anni, sull'equilibrio finanziario della gestione.

5. Le percentuali e il contributo minimo di cui al presente articolo devono essere aumentati quando la misura delle entrate annue complessive non è sufficiente a provvedere a tutte le spese per il funzionamento dell'Ente e alla integrazione del fondo per la previdenza, che non deve essere inferiore a 3 volte l'ultima annualità delle pensioni erogate. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive dell'Ente per contributi e redditi patrimoniali superano del 10 per cento le uscite comprendenti le spese per il funzionamento dell'Ente e per le prestazioni erogate nell'anno stesso e comunque il fondo per la previdenza sia di ammontare non inferiore a tre annualità delle pensioni in essere alla fine di ciascun anno.

Il relatore, in conformità al parere espresso dalla Commissione bilancio, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
15. 1.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
15. 2.

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo:

Ai fini dell'equilibrio della gestione si applica l'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.
15. 3.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Sono favorevole a questi emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 15.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 15.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 15.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché agli articoli 16 e 17 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 16.
(*Soppressione dei contributi*).

1. A partire dal 1° gennaio del quinto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, cessa l'obbligo di versamento dei contributi previsti dall'articolo 16, lettere *c*), *d*) ed *e*), della legge 18 agosto 1962, n. 1357, come modificato dall'articolo 2 della legge 6 ottobre 1967, n. 949.

(È approvato).

ART. 17.
(*Rivalutazione dei redditi*).

1. L'entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, nonché per la determinazione della pensione di cui all'articolo 2, comma 5, e l'entità del reddito di cui all'articolo 4, comma 2, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice Istat di cui all'articolo 18.

2. A tal fine il consiglio di amministrazione dell'Ente redige e aggiorna entro il 31 maggio di ogni anno, sulla base dei dati pubblicati dall'Istat, una apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.

3. Ai fini della rivalutazione si considera il 75 per cento degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione della pensione.

4. La percentuale di cui al comma 3 può essere variata con la procedura di cui all'articolo 15, comma 2, tenuto conto dell'andamento tecnico-finanziario dell'Ente.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.
(*Rivalutazione delle pensioni e dei contributi*).

1. Gli importi delle pensioni erogate dall'Ente sono perequati a far tempo dal 1° gennaio di ogni anno in proporzione alle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

2. Ai fini previsti dal comma 1, la variazione percentuale dell'indice è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il diciottesimo e il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore dell'indice di base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento.

3. Le misure dei trattamenti minimi, raggiunte al 1° gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei commi 1 e 2, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data.

4. La perequazione degli importi delle pensioni prevista dal comma 1 è attuata dall'Ente in base alle variazioni dell'indice dei prezzi di cui allo stesso comma 1, comunicate, a richiesta, dall'Istituto centrale di statistica.

5. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati i limiti di reddito di cui al comma 6 dell'articolo 2, al comma 2 dell'articolo 4 ed al comma 1 dell'articolo 11, nonché il contributo minimo di cui al comma 2 del medesimo articolo 11, arrotondando i relativi importi al successivo multiplo di lire 100.000 per il primo, secondo e terzo e di lire 10.000 per il quarto.

6. In sede di prima applicazione degli adeguamenti previsti nel comma 5, la variazione percentuale verrà determinata prendendo per base il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il diciottesimo ed il settimo mese anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, sostituire le parole: Le misure dei trattamenti minimi, raggiunte al 1° gennaio di ciascun anno, *con le seguenti:* Le misure dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate secondo le disposizioni della presente legge, calcolate al 1° gennaio di ciascun anno.
18. 1.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 18.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli dal 19 al 31 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 19.
(*Comunicazioni obbligatorie all'Ente – Sanzioni*).

1. Tutti gli iscritti agli albi dei veterinari devono comunicare all'Ente con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'Irpef per l'anno precedente, nonché il reddito di libero esercizio veterinario complessivo di cui all'articolo 12 dichiarato per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere l'indicazione del codice fiscale nonché quella relativa allo stato di famiglia.

2. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili Irpef e dei volumi complessivi di affari, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.

3. Relativamente al volume di affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 12, comma 2.

4. In caso di morte la denuncia dell'anno del decesso deve essere presentata dai superstiti entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte dell'Ente.

5. La ritardata, omessa o infedele comunicazione di cui ai commi precedenti comporta la sanzione nel primo caso pari al 10 per cento del contributo dovuto, nel secondo caso pari al 50 per cento del contributo dovuto e nel terzo caso pari al 100 per cento del contributo evaso.

6. Si intende ritardata la comunicazione presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novante-

simo giorno dal termine fissato per la presentazione di cui al comma 1.

7. Trascorso il termine fissato dal comma 6, la comunicazione si intende omessa a tutti gli effetti della presente legge.

8. Si intende infedele la comunicazione resa all'Ente con l'indicazione di un reddito o di un volume di affari inferiore a quello dichiarato ai competenti uffici ai fini dell'Irpef.

9. L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica nel termine di cui sopra, costituiscono infrazione disciplinare.

10. Il consiglio di amministrazione dell'Ente predispone il modulo con il quale deve essere compilata la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi e stabilisce con regolamento le modalità per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 20 e 27 della presente legge.

11. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, i consigli degli ordini devono trasmettere all'Ente l'elenco degli iscritti agli albi relativi, con l'indicazione del domicilio e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di giugno di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione dell'Ente può determinare modalità e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.

12. L'Ente ha diritto in ogni momento di ottenere dal competente ufficio delle imposte dirette le informazioni relative alle dichiarazioni ed agli accertamenti definitivi concernenti tutti i veterinari nonché i pensionati.

(È approvato).

ART. 20.

(Pagamenti dei contributi).

1. I contributi minimi di cui all'articolo 11, commi 2 e 5, e all'articolo 12, comma 3, sono riscossi mediante ruoli ai sensi del comma 6 del presente articolo.

2. Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 19 e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo.

3. I pagamenti sono eseguiti a mezzo conto corrente postale ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione dell'Ente.

4. Il ritardo nei pagamenti di cui al comma 3 comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette.

5. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione all'Ente, gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno nel quale deve essere eseguita la comunicazione e sono dovuti anche sulle somme di cui all'articolo 19, comma 5.

6. L'Ente può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 19, a mezzo di ruoli da esso compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.

7. Ai fini della riscossione l'Ente può in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

8. Le date e le modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ente, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato).

ART. 21.

(Prescrizione dei contributi e dei diritti alle prestazioni).

1. La prescrizione dei contributi all'Ente e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.

2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data

di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 19.

3. Con il decorso di cinque anni si prescrive il diritto alle prestazioni dell'Ente.

(È approvato).

ART. 22.
(Controllo delle comunicazioni).

1. L'Ente ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Ente e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume di affari, limitatamente agli ultimi dieci anni. L'Ente può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni viene sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

(È approvato).

ART. 23.
(Restituzione dei contributi).

1. Coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni di età e che cessino dall'iscrizione all'Ente senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere il rimborso dei contributi versati a norma dell'articolo 11.

2. Il rimborso di cui al comma 1 spetta anche ai superstiti di cui all'articolo 7 sempreché non abbiano diritto alla pensione indiretta.

3. Sulle somme rimborsate è dovuto l'interesse composto del 5 per cento dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti.

4. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto che abbia richiesto il rimborso dei contributi ai sensi del comma 1 può ripristinare il pregresso rapporto di anzianità, restituendo all'Ente la somma dei contributi maggiorata degli interessi di cui al comma 3 e della quale ha ottenuto il rimborso rivalutata in base alle tabelle di cui al comma 2 dell'articolo 17 per il periodo dell'anno di rimborso all'anno di reiscrizione.

(È approvato).

ART. 24.
(Iscrizione all'Ente).

1. Sono iscritti obbligatoriamente all'Ente tutti gli iscritti agli albi professionali che esercitano la libera professione o svolgono attività professionale come lavoratori autonomi convenzionati con associazioni, enti o soggetti pubblici o privati.

2. Sono iscritti facoltativamente all'Ente, oltre agli assicurati che si trovano nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2, gli iscritti agli albi professionali che esercitano esclusivamente attività di lavoro dipendente o attività di lavoro autonomo, per le quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

3. L'iscrizione ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa avviene su richiesta o d'ufficio. La facoltà di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere seguendo le modalità dell'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114.

4. È inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione all'Ente di coloro che non siano iscritti agli albi professionali dei veterinari, o la cui iscrizione a tali albi sia nulla o sia stata annullata. In tal caso i contributi versati devono essere restituiti dall'Ente senza interessi.

5. Non comportano la perdita dell'anzianità di iscrizione i periodi di inattività professionale, purché sia mantenuta l'iscrizione all'Albo, dovuti a:

a) inabilità, debitamente provata, per malattia o altre cause;

b) permanenza all'estero per motivi di studio;

c) esercizio delle funzioni di membro del Parlamento nazionale od europeo, di consigliere regionale, di presidente della provincia o di sindaco di comune capoluogo di provincia o con più di 50.000 abitanti.

6. Durante i periodi di cui al comma 5 sono comunque dovuti i contributi previsti dagli articoli 11 e 12.

(È approvato).

ART. 25.
(*Esercizio finanziario – Bilanci – Verifiche tecniche*).

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. Per ciascun esercizio il consiglio di amministrazione predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, che devono essere presentati per l'approvazione all'assemblea nazionale entro il mese di novembre il primo ed entro il mese di giugno il secondo.

3. Alla fine di ogni biennio il consiglio di amministrazione dispone per una verifica tecnica, sulla base della quale il consiglio stesso deve assumere le delibere da sottoporre all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla variazione dei contributi ai sensi dell'articolo 15.

4. Qualora sia ravvisata l'urgenza di un accertamento dell'andamento economico e finanziario dell'Ente, il consiglio di amministrazione può disporre per la verifica tecnica ancora prima della scadenza del biennio.

(È approvato).

ART. 26.
(*Fondi per la previdenza e l'assistenza*).

1. Presso l'Ente sono istituiti due fondi:

a) il fondo per l'assistenza;

b) il fondo per la previdenza.

2. Per il funzionamento del fondo di cui alla lettera *a*) è prelevata annualmente dalle entrate la somma dell'1 per cento. Il restante importo, detratte le spese di gestione, è assegnato al fondo di cui alla lettera *b*).

3. Dal fondo per la previdenza vengono prelevate le somme necessarie per l'erogazione di tutti i trattamenti pensionistici previsti dall'articolo 1 e per la restituzione dei contributi nei casi e con le modalità previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 23.

4. Dal fondo per l'assistenza sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione dei trattamenti assistenziali previsti dall'articolo 10.

5. L'ammontare dei fondi, che all'entrata in vigore della presente legge risulta accantonato, è trasferito al fondo per la previdenza.

(È approvato).

ART. 27.
(*Comunicazioni per gli anni 1980 e successivi*).

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei veterinari devono comunicare all'Ente, su apposito modulo dallo stesso predisposto, le seguenti notizie:

a) data di inizio dell'attività professionale;

b) coniuge ed altri familiari a carico, con l'indicazione per ciascuno dell'anno di nascita.

2. Devono inoltre comunicare i seguenti dati, riferiti a ciascun anno dal 1980 in poi:

a) reddito professionale dichiarato, nonché gli eventuali accertamenti definitivi inerenti, con l'indicazione separata di quello conseguito nell'esercizio individuale della professione e di quello conseguito nell'esercizio dell'attività associata;

b) il volume di affari con l'indicazione separata di quello riguardante l'e-

sercizio individuale della professione e di quello riguardante l'esercizio di attività associata.

3. Si applica il disposto del comma 8 dell'articolo 19.

(È approvato).

ART. 28.

(Reddito annuo convenzionale per il pregresso decennio).

1. Per le pensioni maturate successivamente all'entrata in vigore della presente legge e concesse con una anzianità contributiva posteriore all'entrata in vigore della presente legge inferiore ai dieci anni, la media di cui al comma 3 dell'articolo 2 verrà calcolata integrando fino al prescritto numero di dieci gli anni disponibili con anni assoggettati convenzionalmente al contributo minimo previsto al comma 2 dell'articolo 11; a tali fini il reddito professionale netto da assumere in ciascun anno per il calcolo della media è pari al contributo stesso rapportato alla percentuale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), e al reddito stesso non si applicano le rivalutazioni di cui all'articolo 17.

2. Per i primi due anni di applicazione della presente legge il contributo minimo soggettivo da considerare ai fini previsti dalla norma di cui al comma 5 dell'articolo 2 è quello fissato al comma 2 dell'articolo 11.

(È approvato).

ART. 29.

(Pensioni in corso)

1. I veterinari che fruiscono, alla data di entrata in vigore della presente legge, di un trattamento pensionistico a carico dell'Ente, hanno diritto ad una riliquidazione della pensione in misura percentuale per ogni anno di contribuzione e con la maggiorazione di lire 2.000 mensili per ogni anno di contribuzione precedente l'entrata in vigore della presente legge. A coloro che non si avvalessero della facoltà del reintegro contributivo saranno corrisposte ulteriori lire 2.000 mensili per ogni anno di contribuzione a decorrere dal terzo anno di applicazione della presente legge.

2. Ai fini previsti dal comma 1, la variazione percentuale è accertata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente, e si applica a far data dal 1° gennaio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le pensioni ai superstiti si applicano le aliquote contenute nell'articolo 23 della legge 18 agosto 1962, n. 1357.

4. I superstiti hanno diritto ad una riliquidazione della pensione in base alla medesima misura, opportunamente ridotta secondo le aliquote di reversibilità.

5. I trattamenti di cui al presente articolo sono rivalutabili ai sensi dell'articolo 18 della presente legge.

(È approvato).

ART. 30.

(Pensionati di altra cassa o ente di previdenza).

1. La riliquidazione della pensione prevista dall'articolo 29 non può essere richiesta da coloro che fruiscono anche del trattamento pensionistico di altra cassa o ente di previdenza relativo a libere professioni.

(È approvato).

ART. 31.

(Iscritti in più albi professionali).

1. L'iscritto all'Ente, iscritto o che si iscriva anche in albi relativi ad altre professioni, deve optare per uno degli enti o casse di previdenza delle professioni nei cui albi è iscritto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge o dalla nuova iscrizione.

2. Sono salvi i diritti acquisiti da coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato il diritto a pensione nei confronti dell'Ente.

3. La mancata opzione di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dall'Ente di previdenza ed assistenza per i veterinari e la restituzione dei contributi versati senza maggiorazione di interessi.

4. Il reddito professionale denunciato ai fini dell'Irpef si considera comunque interamente conseguito nell'ambito della professione nel cui ente o cassa il veterinario permane iscritto.

5. In deroga alle norme di qualsiasi ente o cassa di previdenza relativa a libere professioni, ogni contribuzione soggettiva ed oggettiva è dovuta esclusivamente all'ente o cassa per cui il professionista ha optato e nella misura stabilita dalle norme relative all'ente o cassa stessi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 32.
(Collegio sindacale).

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 13 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, sono sostituiti dai seguenti:

« Il collegio sindacale è costituito da quattro membri effettivi e da quattro membri supplenti: un membro effettivo e un membro supplente in rappresentanza degli iscritti all'Ente, un membro effettivo e uno supplente in rappresentanza dei pensionati dell'Ente, un membro effettivo e un membro supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il sindaco effettivo designato dal Ministero del tesoro assume la presidenza del collegio sindacale ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 32 con il seguente:

ART. 32.
(Collegio sindacale).

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 13 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, sono sostituiti dai seguenti: il collegio sindacale è composto da un rappresentante degli iscritti all'Ente, un rappresentante dei pensionati dell'Ente, un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con funzioni di presidente e un rappresentante del Ministero del tesoro. Per ciascuno dei componenti del collegio è nominato un membro supplente.

32. 1.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 32.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 32 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 33.
(Consiglio di amministrazione).

1. La lettera *a)* del primo comma dell'articolo 5 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, è sostituita dalla seguente:

« *a)* eleggere, tra gli iscritti all'Ente, il presidente ed il vice presidente dell'Ente e sei membri del consiglio di amministrazione, di cui cinque tra gli iscritti ed uno tra i pensionati ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, lettera a), *aggiungere infine:* eleggere il sindaco effettivo e supplente rappresentanti gli iscritti ed il sindaco effettivo e supplente rappresentanti i pensionati.

33. 1.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 33.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 33 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai restanti articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 34.
(Iscritti a domanda).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1357.

2. Per coloro che alla data predetta si trovino iscritti nel ruolo degli « Iscritti a domanda », il contributo è determinato in misura pari al contributo obbligatorio minimo di cui al secondo comma dell'articolo 11, maggiorato di una somma pari all'importo minimo di cui al terzo comma dell'articolo 12.

3. Agli effetti del calcolo della pensione secondo la presente legge, si assume quale reddito il decuplo del contributo minimo di cui al secondo comma dell'articolo 11.

(È approvato).

ART. 35.
(Riscatto).

1. I soggetti che risultano iscritti all'Ente da almeno 15 anni alla data di entrata in vigore della presente legge hanno facoltà di riscattare, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, un numero di anni fino ad un massimo di 10. Gli anni riscattati si aggiungono a quelli di effettiva iscrizione e sono utili ai fini del raggiungimento dell'anzianità minima per l'ammissione alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 2.

2. Per ciascun anno da riscattare devono essere versati il contributo soggettivo di cui al comma 1 dell'articolo 11, il contributo minimo di cui al secondo comma dello stesso articolo e il contributo minimo integrativo di cui al comma 3 dell'articolo 12 dovuti nell'anno in cui la facoltà è esercitata.

(È approvato).

ART. 36.
(Riliquidazione delle pensioni, reintegro contributivo).

1. I titolari di pensioni erogate dall'Ente hanno facoltà di chiedere, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, la riliquidazione della pensione secondo quanto previsto dalla legge stessa, purché entro la medesima data provvedano al versamento del reintegro contributivo determinato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 11.

2. Il reintegro contributivo è ammesso relativamente agli anni dal 1974 incluso fino a quello anteriore all'anno di decorrenza dalla pensione.

3. La stessa facoltà è riconosciuta ai titolari di pensioni di riversibilità ed indirette. In tal caso il reintegro contributivo è dovuto con le stesse percentuali previste all'articolo 7; i relativi versamenti possono essere effettuati, per gli anni a partire dal 1974, fino all'anno anteriore a quello di decorrenza della pensione diretta del pensionato deceduto per le pensioni di reversibilità, e a quello anteriore al decesso dell'iscritto per le pensioni indirette.

4. La riliquidazione avviene sulla base dell'anzianità contributiva effettiva o convenzionale maturata all'anno del pensionamento. Ai fini della media decennale prevista dal comma terzo dell'articolo 2,

il reddito per ciascun anno è pari al decuplo dei contributi previsti dall'articolo 26.

(È approvato).

ART. 37.
(Assemblea nazionale).

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, è sostituito dal seguente:

« L'assemblea nazionale è costituita dal rappresentante degli iscritti all'Ente eletto nell'ambito di ciascuna provincia.

Ciascun delegato dispone di un voto per ogni 200 iscritti e frazioni di 200 iscritti non inferiore a 50 nelle rispettive province.

Per l'elezione dell'assemblea dei delegati hanno diritto al voto tutti gli iscritti all'Ente.

Sono eleggibili all'assemblea dei delegati gli iscritti all'Ente che non abbiano maturato i requisiti per il godimento di pensioni a carico dell'Ente.

L'Ente trasmette a ciascun presidente di ordine provinciale l'elenco degli iscritti all'Ente, residenti nella relativa provincia, aventi diritto all'elettorato attivo e passivo.

L'assemblea degli ordini per la elezione dei delegati è convocata, a mezzo di lettera raccomandata, e presieduta dal presidente di ciacun ordine provinciale, con le modalità che saranno fissate dal consiglio di amministrazione dell'Ente.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico dell'Ente ».

(È approvato).

ART. 38.
(Disposizioni finali).

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge o comunque con essa incompatibili.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ANDREA CAVICCHIOLI. Il gruppo socialista preannuncia il voto favorevole al provvedimento in esame e rivolge un vivo ringraziamento al relatore ed agli altri componenti del Comitato ristretto, che hanno posto un'attenzione particolare alla materia. Esprimo altresì la nostra gratitudine per l'approvazione di una normativa da tempo molto attesa dal settore interessato.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Cavicchioli, per il suo richiamo molto opportuno all'attività di alcuni colleghi; senza togliere alcun merito ad altri, desidero sottolineare – rivolgendole un particolare ringraziamento – la collaborazione offerta dall'onorevole Pellegatti, che in ordine a questo provvedimento, come ad altri, ha dato una dimostrazione della sua diligenza e della sua attenzione.

IVANA PELLEGATTI. La ringrazio, signor presidente, per le espressioni di cortesia che mi ha rivolto. Oggi giunge in porto un altro provvedimento importante per le categorie dei liberi professionisti; peraltro, la nostra Commissione ha aggiunto un ulteriore tassello alla riforma delle casse di previdenza dei liberi professionisti, in attesa di un riordino di tutta la materia.

In questo caso, abbiamo compiuto un'opera più di altre giusta, in quanto attualmente i veterinari fruiscono di una pensione di 30 mila lire mensili, il che veramente non può essere accettabile in una società quale vuole essere quella italiana. La normativa, quindi, va nella direzione che la Commissione ha cercato di mantenere in questi anni, o per lo meno nell'attuale legislatura, volta a realizzare il trattamento previdenziale più omogeneo possibile dei liberi professionisti. Il nostro gruppo ha sempre rivendicato la possibilità di istituire una cassa

unica per tali categorie, il che porrebbe fine alle disparità attualmente esistenti.

Se mi è consentito, vorrei sottolineare un aspetto. Già altri provvedimenti concernenti casse di previdenza per liberi professionisti sono stati approvati dalla Commissione in sede referente e per essi è stata presentata la richiesta di trasferimento in sede legislativa, che ha ottenuto l'assenso di tutti i gruppi: siamo però ancora in attesa del parere della Commissione bilancio. Il primo fra questi provvedimenti è quello concernente i consulenti del lavoro: mi auguro che il parere ci pervenga in tempi brevi, in modo da poter iscrivere rapidamente il provvedimento all'ordine del giorno perché, altrimenti, rischiamo di veder messo in discussione il lavoro svolto in sede di Comitato ristretto. Ricordo che anche per la riforma della cassa di previdenza per i veterinari abbiamo dovuto compiere un ulteriore passaggio in Comitato a causa delle lungaggini e delle osservazioni superflue della Commissione bilancio (ricordo, in particolare, i riferimenti all'articolo 7 della legge n. 544 del 1988, approvata da questa Commissione). Tali lungaggini non producono quei risultati che la nostra Commissione intende conseguire, cioè di introdurre finalmente, anche nella normativa per i liberi professionisti, una modifica che consenta a costoro di godere di una pensione dignitosa. Solleciterei, quindi, la Commissione bilancio al fine di poter esaminare, fin dalla prossima settimana, il provvedimento concernente i consulenti del lavoro.

Concludo dichiarando di condividere le osservazioni svolte dal relatore e preannunciando il nostro voto favorevole al provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Avevo già sollecitato la Commissione bilancio nel senso indicato dalla collega Pellegatti: non mancherò, tuttavia, di rinnovare tale sollecitazione affinché il provvedimento possa ottenere rapidamente il prescritto parere, anche in considerazione della giustezza dei rilievi espressi dalla collega.

GAETANO COLUCCI. Annuncio il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale al provvedimento in discussione, che risulta elaborato in modo chiaro e che va nella giusta direzione di rendere giustizia a professionisti fino ad oggi fortemente penalizzati riguardo alla pensione percepita. Ciò va a merito della Commissione lavoro nella sua interezza per il positivo lavoro svolto circa la sistemazione delle casse previdenziali dei liberi professionisti. In conclusione, rivolgo un plauso al relatore e a tutti i membri del Comitato ristretto che, ripeto, hanno elaborato un testo equilibrato, chiaro e giusto.

ANDREA BORRUSO. Signor presidente, anche il gruppo democratico cristiano esprimerà voto favorevole sul provvedimento in discussione. Ringrazio il relatore ed i colleghi del Comitato ristretto per il lavoro da loro compiuto, che ha risolto un annoso problema, risalente a molto tempo fa. Devo anche ricordare che, proprio quando la Commissione di vigilanza sugli enti previdenziali ascoltò il presidente ed il direttore generale dell'ENPAV, si condivise l'esigenza di giungere celermente ad una riforma dell'ente, in modo da garantire da un lato prestazioni previdenziali eque e dall'altro l'equilibrio del fondo previdenziale. Il provvedimento al nostro esame raggiunge ambedue gli obiettivi, per cui ribadisco il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà immediatamente votato per appello nominale. Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90 del regolamento. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sul progetto di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge senatori Mora ed altri *(Approvata dal Senato)* (3682); Cristofori ed altri (392) *in un testo unificato e con il seguente titolo:* « Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari » (3682-392):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15

Hanno votato *sì* 28
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Alinovi, Antonucci, Azzolini, Battaglia, Bianchi Fortunato, Borruso, Cavicchioli, Cimmino, Colucci Gaetano, Diaz, Ferrari Bruno, Gelpi, Ghezzi, Loiero, Lombardo, Mancini Vincenzo, Mensurati, Migliasso, Minucci, Nucci Mauro, Pallanti, Pellegatti, Picchetti, Rebecchi, Rebulla, Samà, Sanfilippo e Sapienza.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (4464).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego ».

Ricordo che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul nuovo testo del disegno di legge elaborato dalla Commissione di merito, a condizione che siano soppresse le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, e all'articolo 4, in quanto già contenute nel decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413; e con la seguente osservazione: « si fa presente l'esigenza di non dare luogo a disparità di trattamento tra dipendenti delle camere di commercio e dipendenti degli enti locali ».

Ricordo che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole a condizione che:

all'articolo 2, comma 1, siano soppresse le seguenti parole: « Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 28 dicembre 1988, n. 554, non si applicano ai comuni, alle province, alle comunità montane e ai loro consorzi. »; all'articolo 3, comma 2, siano sostituite le parole « per l'anno finanziario 1989 » con le seguenti « per l'anno finanziario 1990 »; all'articolo 3, comma 5, siano sostituite le parole « nel corso del periodo sperimentale » con le seguenti « negli anni 1990, 1991 e 1992 »; all'articolo 6, il comma 1 sia sostituito dal seguente: « 1. In attesa di ulteriori disposizioni legislative concernenti gli effetti del riconoscimento delle maggiori anzianità di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, per i dipendenti del pubblico impiego, ivi compresi i dirigenti ed equiparati, nonché il personale di magistratura ed equiparato, non si procede al computo delle stesse anzianità in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale ».

LUCIANO GELPI, *Relatore.* Signor presidente, dal momento del passaggio del testo al Comitato ristretto ad oggi sono stati presentati numerosi emendamenti e ciò complica leggermente i nostri lavori. Credo tuttavia che possano sussistere le condizioni per procedere nella discussione del provvedimento, passando all'esame degli articoli, per cercare di giungere alla sua approvazione in tempi rapidi.

Ritengo che parecchi degli argomenti contenuti nel disegno di legge richiedano un'attenzione particolare, dato che esiste una certa aspettativa circa questioni già poste in precedenti provvedimenti. Non credo che in questa sede possiamo eludere tali problemi: occorre esaminarli per quello che sono con grande disponibilità politica.

Rivolgo un invito al Governo ed ai gruppi politici affinché compiano uno sforzo per risolvere almeno alcuni dei

problemi aperti da anni e per i quali le categorie interessate di pubblici dipendenti aspettano da tempo una soluzione. Propongo di procedere nella seduta odierna all'esame degli articoli ed alla votazione degli emendamenti.

SANTINO PICCHETTI. Esprimo formale assenso alla proposta del relatore ed avanzo contemporaneamente una riserva. Ormai, in rapporto a questo disegno di legge, siamo in piena *bagarre*, perché se prendiamo il testo trasmesso al Comitato ristretto notiamo che dei sei articoli originari ne rimangono soltanto due e mezzo, poiché gli altri sono stati assorbiti in altri provvedimenti. Quindi, il testo oggi al nostro esame è totalmente differente da quello originario. Al tempo stesso, ci troviamo di fronte ad un numero assai elevato di emendamenti che, se fossero tutti accolti, costituirebbero un ulteriore nuovo testo. Ritengo sia necessario avere il senso delle proporzioni nel trattare questioni che vanno al di là del disegno di legge originario, disponendo di un testo certo perché altrimenti non si capisce più nulla. Tra l'altro, ho sentito ventilare l'ipotesi di un « superemendamento » del Governo.

PRESIDENTE. Converrà con il relatore e con me che è preferibile affrontare le questioni per poi compiere una verifica sugli atteggiamenti da tenere. Lei conosce la questione di alcuni decreti che hanno dovuto essere convertiti in legge per evitare che decadessero i termini costituzionali; il suo gruppo – e non solo il suo – in quella sede ha dovuto rinunciare a richieste che sembravano incontrare oggettiva possibilità di accoglimento. Conviene, pertanto, fare il punto della situazione, cercando di seguire quel suggerimento senza ampliarlo molto, nella speranza che i problemi si risolvano.

Quanto poi al richiamato articolo 6, sul quale la Commissione bilancio deve esprimere il parere; se è vero ciò che è stato detto nelle vie brevi, risulta che il tempo trascorso ha fatto maturare un diverso avviso da parte di tale Commissione.

Quanto al testo che sarà elaborato, se verrà ritenuto accettabile, la Commissione esprimerà il proprio parere ed i gruppi decideranno se mantenere o meno la sede legislativa. A mio avviso, trascinarsi nelle aspettative e nelle sollecitazioni espresse sarebbe la decisione peggiore. Come abbiamo già osservato in sede di audizione dei sindacati, nessuno può ritenersi indenne rispetto alle questioni di principio che vengono sollevate.

ANDREA BORRUSO. Ho ascoltato con attenzione le sue osservazioni, signor presidente, però, oggettivamente, ci troviamo in una situazione del tutto singolare, nel senso che il testo del Comitato ristretto è necessariamente superato per larga parte dei suoi contenuti. Vi è una serie di emendamenti riferiti all'articolo così come esso è stato presentato ed una serie di emendamenti che non sono stati introdotti nel testo precedente. Esiste, quindi, un'esigenza di un passaggio in Comitato ristretto per la valutazione degli emendamenti, allo scopo di raggiungere un minimo di coerenza degli stessi: ritengo che ciò sia opportuno, considerata l'autorevolezza della sede in cui operiamo. Infatti, non siamo più in sede referente, bensì in legislativa: sarebbe quindi opportuno un brevissimo esame degli emendamenti da parte del Comitato ristretto per assicurarne la coerenza rispetto al testo così come esso è stato predisposto dal relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che tale passaggio in Comitato ristretto è già avvenuto due volte; credo, perciò, che i nodi debbano essere sciolti qui e subito. La prego, quindi, di riconsiderare questo aspetto; se rinviassimo di nuovo il provvedimento all'esame del Comitato, ci troveremmo di fronte all'esigenza di dover verificare altre richieste. Faccio notare, inoltre, tenendo conto di ciò che ha detto l'onorevole Picchetti e di quanto lei, onorevole Borruso, ha opportunamente ricordato, che gli emendamenti comunque sarebbero approvati in linea di principio, non in via definitiva, poiché debbono

essere sottoposti all'esame della Commissione bilancio. In ogni caso pur invitando di nuovo a riconsiderare questa posizione non ho pregiudiziali nei confronti di un ulteriore esame da parte del Comitato ristretto (peraltro, lo ribadisco, già avvenuto due volte) se ciò si reputasse necessario.

LUCIANO GELPI, *Relatore.* Non ho nulla in contrario nei confronti della proposta dell'onorevole Borruso, però insisto affinché si proceda alla discussione del testo nella seduta odierna, eventualmente verificando in un secondo momento la possibilità di un ulteriore passaggio in Comitato ristretto qualora ci trovassimo di fronte a nuove situazioni.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ribadisco per chiarezza che gli emendamenti verranno tutti votati in linea di principio, per essere successivamente inviati alle competenti Commissioni per l'espressione dei prescritti pareri. Proviamo a verificare se, sulla base degli emendamenti in discussione, emergano questioni meritevoli della più larga adesione possibile, per ridurre i problemi all'essenziale. Ciascuno ispiri il proprio atteggiamento ai suggerimenti espressi dai colleghi Borruso e Picchetti.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Il personale che, esaurite le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, risulti soggetto a mobilità di ufficio, secondo i criteri definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e che non accetti la destinazione alla sede assegnata, ovvero che non assuma servizio in tale sede nel termine stabilito, è collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al personale collocato in disponibilità per accertato esubero non si applicano 81i articoli 74, 75, 76 e 77, ultimo comma, dello stesso testo unico.

Gli onorevoli Picchetti e Lucenti hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, ultimo periodo sopprimere le parole da Al personale *fino a* testo unico.

1. 1.

LUCIANO GELPI, *Relatore.* Mi rimetto alla valutazione del Governo.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* L'emendamento concerne la soppressione dell'ultima parte dell'articolo, relativa alle sanzioni per coloro i quali non accettino il principio della mobilità. Qualche organizzazione sindacale e l'opposizione avevano sollevato una questione di fondo; io non mi oppongo alla soppressione delle sanzioni che, per la verità, non sono mai state applicate. Rilevo però che da un lato si sostiene la necessità di applicarle anche nel settore del pubblico impiego, così come in quello privato, e dall'altro nella pratica quelle misure non vengono mai attuate.

Comunque, il Governo non si oppone a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Picchetti e Lucenti 1.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Ho presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis.* All'articolo 2, comma 1, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, dopo le

parole « è istituito presso il Ministero del tesoro un ruolo speciale » sono aggiunte le seguenti: « con organico di 1850 unità, ripartito nelle varie qualifiche e sedi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, fermo restando che alla copertura dei relativi posti si procede esclusivamente con le procedure di mobilità previste dal comma 3 ».
1. 2.

Faccio presente che questo emendamento non comporta oneri, poiché non si tratta di assumere dipendenti attraverso forme surrettizie. Esso rappresenta un'esigenza sentita a livello amministrativo per dare concreta attuazione al principio della mobilità.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Esprimo la mia contrarietà su un emendamento che è stato sollecitato dall'amministrazione.

PRESIDENTE. Mantengo l'emendamento 1.2.

ORAZIO SAPIENZA. Annuncio il mio voto favorevole sull'emendamento 1.2.

SANTINO PICCHETTI. Preannuncio l'astensione del gruppo comunista-PDS.

PRESIDENTE. Affinché non vi siano dubbi sulla volontà di concorrere ad attuare ed a far attuare le leggi, do lettura dell'articolo 2 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, del quale questo emendamento è un completamento: « 1. Per le esigenze connesse all'espletamento delle funzioni di segreteria delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra ed invalidità civile, è istituito presso il Ministero del tesoro un ruolo speciale.

2. Il personale del ruolo di cui al comma 1 dipende amministrativamente dalla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra.

3. Alla copertura dei posti per il ruolo di cui al comma 1 si provvede mediante la mobilità del personale da altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ai sensi della vigente normativa ».

Quindi, si provvede attraverso la mobilità: non si tratta di reclutamento di nuovo personale.

ORAZIO SAPIENZA. Esistono le assunzioni temporanee.

PRESIDENTE. È un'altra questione.

ANDREA BORRUSO. Se non erro, in merito alla stessa questione noi avevamo discusso in Commissione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto al potenziamento degli stessi uffici con l'assunzione, con contratto a tempo determinato, per le qualifiche seconda, terza, quarta e quinta. Come si conciliano le due cose?

PRESIDENTE. Vivono per proprio conto. Alle esigenze degli uffici di segreteria delle commissioni mediche periferiche si è provveduto con la mobilità; con quel provvedimento – che per altro non è stato ancora attuato – si autorizza a procedere alle assunzioni secondo i criteri indicati.

ANDREA BORRUSO. Non ho voluto contraddire il ministro quand'egli ha espresso parere favorevole all'emendamento all'articolo 1 che, sostanzialmente, sopprime la mobilità, facendola diventare un fatto puramente volontario. Ora, il meccanismo in discussione, insieme con l'emendamento approvato in precedenza, rischia di far sì che la mobilità sia una grida manzoniana. Quando non si riuscirà più a coprire l'organico di 1.850 persone con il principio della mobilità, perché non vi sarà più l'obbligo ma soltanto la volontarietà, si determinerà il rischio che quei posti debbano essere coperti in altro modo.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica. È* così.

PRESIDENTE. Oltre all'esigenza di rispondere all'articolo 2 della legge citata, vi è l'intendimento che ciò avvenga attraverso la mobilità: interpretazioni surrettizie non sono possibili. Se verremo a trovarci di fronte ad altre necessità, le valuteremo: l'emendamento mira ad attuare la mobilità, non ha altri scopi.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Quanto detto poco fa dal collega Borruso corrisponde esattamente al mio pensiero; prima che venisse votato il precedente emendamento io sono stato chiaro, osservando che sarebbe stata eliminata qualsiasi sanzione. Però, poiché quella è stata posta come condizione fondamentale per il prosieguo dell'*iter* del provvedimento, che cosa dobbiamo fare?

Quanto all'emendamento in esame, è evidente che si segue il fine di stabilire un organico, il che di per sé impone un costo. Riterrei opportuno inserire almeno una norma che stabilisca che questi posti possono essere coperti solo con la mobilità.

PRESIDENTE. Poiché non vi è intendimento diverso, usiamo la stessa tecnica della Commissione bilancio, che per altro non mi trova d'accordo, ma di fronte all'insistenza dei più ho l'umiltà di riconoscere la fondatezza del pensiero altrui: se ciò servirà a fugare i dubbi, propongo di modificare l'emendamento nel senso di precisare che alle esigenze di cui si tratta si procederà esclusivamente attraverso le procedure di mobilità in conformità a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 della legge in precedenza citata.

Pongo in votazione l'emendamento Mancini Vincenzo 1. 2, non accettato dal Governo.

(È approvato).

Avverto che non si procederà in questa fase alla votazione dell'articolo 1 poiché è necessario acquisire il parere delle competenti Commissioni sugli emendamenti approvati in linea di principio.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Il limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio, previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e quello del 50 per cento previsto dall'articolo 1, comma 3, della stessa legge sono stabiliti, rispettivamente, al 10 ed al 25 per cento. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, così come modificate dalla presente legge, si applicano anche alle camere di commercio. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, non si applicano ai comuni, alle province, alle comunità montane e ai loro consorzi.

2. Le disposizioni previste dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sono applicabili, oltre che ai settori in essi indicati, anche ai servizi educativi e sociali e per l'infanzia. La costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato contemplata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1989, n. 127, è consentita anche per i settori predetti, indipendentemente da specifici progetti-obiettivo.

3. Ad integrazione di quanto disposto dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, per la copertura di posti in organico resisi vacanti, qualora le liste di collocamento della sezione circoscrizionale interessata risultino esaurite, ovvero non presentino disponibilità per le qualifiche professionali richieste, gli enti locali, le comunità montane e i loro consorzi, nonché le unità sanitarie locali, possono procedere ad assunzioni mediante utilizzazione delle graduatorie, se ancora valide, relative a concorsi già svolti ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

4. Ai fini del presente articolo, per posto vacante si intende quello lasciato libero a seguito di estinzione del rapporto di impiego.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.
2. 3.
Il Relatore.

Sopprimere il comma 2.
2. 4.
Il Relatore.

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:

Le stesse disposizioni si applicano ai servizi di assistenza sanitaria ospedaliera prestati dal personale delle Scuole per infermieri professionali dell'Associazione italiana della Croce rossa con oneri a carico della stessa Associazione e nei limiti delle disponibilità di bilancio.
2. 6.
Cavicchioli, Pietrini.

Sopprimere il comma 4.
2. 5.
Il Relatore.

LUCIANO GELPI, *Relatore.* Ho presentato gli emendamenti 2.3 e 2.4, soppressivi dei primi due commi dell'articolo 2, perché è materia attualmente già disciplinata con legge.

ANDREA CAVICCHIOLI. Preciso che l'emendamento 2.6 non comporta oneri. Ricordo poi al Governo che la Croce rossa italiana ha segnalato la sussistenza di alcune gravissime carenze, ma il ragionamento svolto è interno al bilancio dell'associazione, pone gli oneri a carico della stessa e nei limiti della sua disponibilità. Mi rendo conto che, essendo stati soppressi i due primi commi dell'articolo 2, si debba provvedere ad una riformulazione del mio emendamento 2.6, nel senso di stabilire che vivono le disposizioni previste dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dell'articolo 7 della legge n. 554 del 1988, applicabili ai servizi di assistenza sanitaria. In tal senso deve essere inteso l'emendamento.

LUCIANO GELPI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole all'emendamento Cavicchioli e Pietrini 2.6.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* La questione non si pone nei termini semplici descritti dall'onorevole Cavicchioli; tuttavia, considerato che si tratta della Croce rossa, dichiaro la mia disponibilità ad accettare l'emendamento 2.6.

Esprimo altresì parere favorevole agli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.5 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.3 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.4 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cavicchioli e Pietrini 2.6.

GIUSEPPE LUCENTI. Vorrei che su tale emendamento il ministro chiarisse il suo pensiero. Cosa significa che dichiara la sua disponibilità « considerato che si tratta della Croce rossa » ?

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* I colleghi sanno che quando si è creata l'attuale struttura della Croce rossa sono intervenuti alcuni accordi ed intese tra ministeri diversi circa la copertura del personale assegnato alle diverse strutture necessarie a tale operazione. Alla prova del tempo, le cose non hanno proceduto come avrebbero dovuto, determinando disfunzioni all'interno della Croce rossa, che è continuamente a diretto contatto con i cittadini; ciò ha

causato situazioni non accettabili e carenze di organico specialmente nel nord. La questione dovrebbe essere rivista nel suo complesso, riconsiderando quanto si decise nel 1980; tuttavia, tenuto conto che si tratta della CRI e di problemi urgenti che interessano direttamente i cittadini e in particolare i servizi di assistenza, sull'emendamento 2.6, che non ha grande rilievo, il Governo può esprimere parere favorevole.

GIUSEPPE LUCENTI. Il ministro è d'accordo soltanto per la Croce rossa?

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Certamente.

ANDREA BORRUSO. Intervengo sull'ordine dei lavori. Assistendo all'andamento della seduta, ribadisco la proposta di un breve passaggio in sede di Comitato ristretto, nella quale valutare gli emendamenti su cui non si è ancora svolta una riflessione approfondita. Pur preannunciando il mio voto favorevole sull'emendamento relativo alla Croce rossa, sottolineo che vi sono analoghe esigenze che occorre disciplinare. Pertanto, per evitare di procedere in un modo che rischia di essere frammentario, ribadisco l'esigenza di un rapido passaggio in Comitato ristretto.

SANTINO PICCHETTI. Mi associo alle considerazioni del collega Borruso, anche se ritengo che ci si potrebbe limitare soltanto ai nuovi emendamenti.

PRESIDENTE. Anche in considerazione del fatto che un emendamento è già stato approvato (e quindi potrebbe apparire privilegiato), ritengo che in questa fase sia possibile accantonare l'emendamento in discussione così come anche gli altri che denotano necessità di ulteriori approfondimenti.

ANDREA CAVICCHIOLI. Ho segnalato il problema. Se però la Commissione ritiene di dover approfondire questo punto, sul quale del resto sono stati acquisiti i pareri favorevoli del relatore, del ministro e di esponenti di vari gruppi, non ho nulla da obiettare.

ANDREA BORRUSO. Posso anche accedere alla richiesta del collega Cavicchioli. Ma se viene accolto il suo emendamento e quindi viene approvato, sia pure in linea di principio, l'articolo 2, ho l'impressione che tornare sullo stesso articolo per un successivo approfondimento in sede di Comitato ristretto crei qualche problema e che il lavoro svolto in Commissione non serva assolutamente a nulla. Se dobbiamo estendere le disposizioni ad altre realtà, ha senso definire un unico emendamento.

ANDREA CAVICCHIOLI. Mi rimetto alle valutazioni della Commissione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'emendamento 2.6 è accantonato.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Avverto che non si procederà in questa fase alla votazione dell'articolo 2, essendo necessario acquisire il parere delle competenti Commissioni sugli emendamenti approvati in linea di principio.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. Alle amministrazioni pubbliche spetta in via ordinaria la verifica della funzionalità, dell'efficienza e della produttività delle proprie strutture.

2. Nell'ambito dell'esercizio dei poteri di indirizzo e di coordinamento, previsti dall'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, può effettuare, periodicamente ed a campione, la verifica della

funzionalità, dell'efficienza e della produttività di tutte le strutture della pubblica amministrazione tramite un apposito nucleo ispettivo, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ne disciplini l'attività, composto da dirigenti in servizio presso le pubbliche amministrazioni e comandati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Le spese per l'accertamento della efficienza e della produttività delle pubbliche amministrazioni, per il corrente anno, sono a carico dei capitoli 2003 e 2004 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1989 e, per gli anni successivi, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio. L'accertamento può essere realizzato anche attraverso convenzioni con soggetti, pubblici e privati, di comprovata competenza in materia di controllo di gestione. Le amministrazioni sono tenute a fornire le necessarie informazioni ai fini della valutazione della efficienza e della produttività.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, commi 5 e 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, può autonomamente predisporre ed attuare i progetti di cui al medesimo articolo 26 interessanti la pubblica amministrazione, anche per aree territoriali delimitate, di dimensioni non inferiori a quella provinciale.

4. La predisposizione e l'attuazione dei progetti di cui al comma 3 possono essere affidate, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ad un dirigente generale dello Stato od equiparato, preposto alla direzione di un ufficio periferico dell'Amministrazione dello Stato. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, viene trasferita al dirigente generale predetto la quota parte dello stanziamento di bilancio destinato al finanziamento dei progetti stessi, previo esame da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 26, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, del progetto e della congruità del relativo finanziamento. I pareri obbligatori del Consiglio di Stato, ove prescritti, debbono essere resi entro trenta giorni dalla richiesta. Il controllo della Corte dei conti sui progetti è esercitato in via successiva, anche in ordine al risultato della gestione ed al conseguimento degli obiettivi programmati. La suddetta procedura si applica a tutti i progetti previsti dal medesimo articolo 26.

5. La disciplina prevista all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dagli articoli 9 e 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è prorogata, con le stesse modalità, fino al 31 dicembre 1992. Gli stanziamenti destinati ai progetti, di cui agli articoli delle leggi predette, non ancora impegnati, sono conservati in bilancio e possono essere impegnati nel corso del periodo sperimentale anche in deroga alle norme della contabilità generale dello Stato, con le modalità fissate nel decreto di approvazione dei progetti.

6. La ripartizione percentuale di fondi prevista al comma 2 dell'articolo 26 della citata legge n. 67 del 1988 è soppressa, salvo per quanto riguarda il limite massimo del 3 per cento destinabile alla stipula delle convenzioni di cui al comma 6 del medesimo articolo 26.

7. La realizzazione dei progetti nei settori e per gli scopi previsti dal comma 3 dell'articolo 26 della citata legge n. 67 del 1988 è effettuata, oltre che con progetti finalizzati e progetti-pilota, anche con progetti sperimentali di tipo strumentale e di risultato.

8. Il comitato tecnico-scientifico di cui al comma 6 dell'articolo 26 della citata legge n. 67 del 1988 svolge, in aggiunta alle attribuzioni in esso previste, funzioni generali di consulenza tecnico-scientifica per il Ministro per la funzione pubblica su tutti i progetti da sottoporre all'approvazione dell'autorità governativa. Esso è composto di nove esperti nominati dal Ministro per la funzione pubblica. Con decreto dello stesso Ministro, di concerto

con il Ministro del tesoro, è determinato, con oneri a carico delle disponibilità di cui agli stanziamenti dell'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il compenso per l'attività del comitato predetto.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per particolari, eccezionali e documentate esigenze, possono essere conferite al dirigente generale di cui al comma 4 in via sperimentale, per un periodo non superiore ad un biennio e per aree territoriali delimitate di dimensione non inferiore alla circoscrizione provinciale, le seguenti attribuzioni:

a) l'esercizio dell'attività di coordinamento in materia di pubblico impiego;

b) il controllo sull'efficienza e la economicità dell'azione amministrativa, anche mediante la valutazione della produttività e dei risultati conseguiti;

c) la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento, nel rispetto dei processi di mobilità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988 n. 325 e dalla legge 29 dicembre 1988 n. 554 nonché la gestione delle procedure di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, con i connessi poteri attuativi ed operativi.

10. Il dirigente generale, nell'esercizio delle funzioni indicate nel comma 9, si avvale della collaborazione dei dirigenti degli uffici periferici interessati, costituiti in una apposita conferenza di servizio.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

Al comma 2, dopo le parole le strutture *aggiungere le seguenti* e le procedure.
3. 7.

Picchetti, Lucenti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole sono a carico dei capitoli 2003 e 2004 ... *con le seguenti* sono a carico dei capitoli 2543 e 2544 ...
3. 6.

Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le parole per l'anno finanziario 1989 *con le seguenti* per l'anno finanziario 1991.
3. 1.

Il Relatore.

*All'emendamento 3. 8, sostituire il comma 4-*quater *con il seguente:*

4-*quater.* Ai fini dell'approvazione dei progetti previsti dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si prescinde dai pareri dell'Osservatorio del pubblico impiego di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444, della commissione per il coordinamento dell'informatica nell'amministrazione dello Stato e degli altri enti pubblici e delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
0. 3. 8. 1.

Il Relatore.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-*bis.* Le convenzioni o i contratti per lo studio, la progettazione, la esecuzione e attuazione dei progetti o per la verifica dei risultati, limitatamente al periodo di sperimentazione dei progetti, sono stipulati anche a trattativa privata con amministrazioni o enti pubblici o a partecipazione pubblica o con privati di comprovata capacità professionale e solidità economica, o con consorzi, anche misti, appositamente costituiti nelle forme previste dal codice civile.

4-*ter.* La composizione del comitato tecnico scientifico è integrata, quando se ne ravvisi l'opportunità, da 4 esperti di cui 2 in rappresentanza della Commissione per il coordinamento normativo e funzionale della informatica nella Amministrazione dello Stato e degli altri enti pubblici, costituita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536, e 2 in

rappresentanza della Commissione per l'automazione dei servizi della pubblica amministrazione, del Ministero del tesoro - provveditorato generale dello Stato.

4-*quater*. Al fine di rendere più spedito l'*iter* dei progetti di cui all'articolo 26, considerata la presenza nel comitato tecnico-scientifico di esperti, in rappresentanza dell'osservatorio del pubblico impiego, delle organizzazioni sindacali, nonché di rappresentanti, della Commissione per il coordinamento della informatica nell'Amministrazione dello Stato e degli altri enti pubblici, e della Commissione per l'automazione dei servizi della pubblica amministrazione, del Ministero del tesoro - provveditorato generale dello Stato, sono soppressi i pareri previsti dal comma 6 dell'articolo 26 nonché gli eventuali pareri in materia di informatica da richiedersi alle predette Commissioni.
3. 8.

Picchetti, Lucenti.

Sopprimere il comma 5.
3. 2.

Il Relatore.

Sopprimere il comma 5.
3. 9.

Picchetti, Lucenti.

Al comma 8 sostituire la parola nove *con la seguente* dodici *e dopo le parole* funzione pubblica *aggiungere le seguenti* di cui tre in rappresentanza delle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale presenti nell'Osservatorio del pubblico impiego.
3. 10.

Picchetti, Lucenti.

Al comma 9 aggiungere la seguente lettera b-bis la effettuazione di analisi con azione di monitoraggio per individuare soluzioni organizzative idonee a restituire funzionalità ed efficienza agli uffici pubblici. Le soluzioni potranno consistere anche in procedure operative eventualmente in deroga a quelle vigenti, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 544 del 1988.
3. 4.

Il Relatore.

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

10-*bis*. Per le finalità e nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzata la spesa di lire 24.500 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. A decorrere dall'anno 1994 si provvede alla qualificazione dei finanziamenti con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1988, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

10-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Rifinanziamento del fondo per i progetti finalizzati di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 ».
3. 11.

Lucenti, Picchetti.

LUCIANO GELPI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Picchetti e Lucenti 3.7, 3.8, 3.10 e 3.11.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti e sui subemendamenti presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Picchetti e Lucenti 3.7, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3.6 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0.3.8.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Picchetti e Lucenti 3.8 con la modifica testé apportata, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione gli identici emendamenti 3.2 del relatore e Picchetti e Lucenti, 3.9 accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento Picchetti e Lucenti 3.10, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3.4 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Lucenti e Picchetti 3.11, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Avverto che non si procederà in questa fase alla votazione dell'articolo 3, essendo necessario acquisire il parere delle competenti Commissioni sugli emendamenti approvati in linea di principio.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. Per l'anno 1990, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e della legge 29 dicembre 1988, n. 554, con le modificazioni ad esse apportate dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, nonché dalla presente legge.

2. I riferimenti temporali fissati dall'articolo 1, commi 1 e 3, dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sono prorogati di un anno.

3. Possono comunque effettuarsi assunzioni per i posti messi a concorso per i quali siano iniziate le prove concorsuali entro il 31 dicembre 1989.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi:

Sopprimere l'articolo 4.

4. 1.

Il Relatore.

Sopprimere l'articolo 4.

4. 2.

Picchetti, Lucenti.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

1. Gli stipendi iniziali annui lordi dei dirigenti civili e militari dello Stato, delle categorie del personale ad essi equiparati, nonché dei dipendenti che fruiscono dei trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti risultanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 1 del decreto-legge n. 344 del 24 novembre 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21 sono incrementati del dieci per cento a decorrere dal 1° gennaio 1991.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 267.000 milioni per l'anno 1991 e per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede con quota parte delle maggiori entrate conseguenti ai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 9 del decre-

to-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 1.

Il Relatore.

A tale articolo aggiuntivo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo aggiuntivo 4. 01, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo gli enti pubblici interessati provvedono utilizzando le possibilità dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attività degli enti stessi.

0. 4. 01. 1.

Il Relatore.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Esprimo parere favorevole sugli identici emendamenti 4.1 e 4.2. Chiedo che vengano accantonati il subemendamento 0.4.01.1 e l'articolo aggiuntivo 4.01 per una più approfondita valutazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che l'articolo aggiuntivo 4. 01 ed il subemendamento 0. 4. 01. 1 ad esso riferito sono accantonati.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti 4.1 del relatore e Picchetti e Lucenti 4.2, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Avverto che in questa fase non si procederà alla votazione dell'articolo 4, essendo necessario acquisire il parere delle competenti Commissioni sugli emendamenti approvati in linea di principio.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. Per il personale delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi, secondo l'equiparazione prevista dalle disposizioni vigenti, sarà effettuato con apposito provvedimento legislativo, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1991.

2. Ai fini della predisposizione dell'atto di iniziativa del Governo, il Ministro dell'interno acquisirà, per il personale della polizia di Stato, il parere di un'apposita commissione e, per il personale delle altre forze di polizia, i pareri dei comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, della direzione generale degli istituti di prevenzione e pena e della direzione generale dell'economia montana e delle foreste.

3. La commissione di cui al comma 2, istituita con decreto del Ministro dell'interno, è composta da un sottosegretario di Stato all'interno che la presiede o, per sua delega, da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, da due dirigenti del Dipartimento della funzione pubblica, da due dirigenti del Ministero del tesoro e da quattro dirigenti in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché da quattro rappresentanti ripartiti fra le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale in proporzione al numero delle deleghe.

4. Ai fini della formulazione del parere di cui al comma 2, i comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, la direzione generale degli istituti di prevenzione e pena e la direzione generale dell'economia montana e delle foreste sentiranno gli organi di rappresentanza secondo le normative previste dai rispettivi ordinamenti.

5. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 non dovrà determinare disallineamenti con quanto stabilito per gli altri pubblici dipendenti in attuazione dell'articolo 4, comma ottavo, della legge

11 luglio 1980, n. 312, e dovrà tener conto delle peculiari progressioni di carriera e dei benefici economici aggiuntivi attribuiti alle forze di polizia.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 5.
5. 1.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, il mantenimento dell'articolo 5 di cui il relatore ha chiesto la soppressione.
(È respinto).

L'emendamento 5. 1 del relatore risulta pertanto approvato e, come gli altri emendamenti approvati in linea di principio, sarà trasmesso alle competenti Commissioni per il prescritto parere.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

1. In attesa di ulteriori disposizioni legislative concernenti gli effetti del riconoscimento delle maggiori anzianità di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, per i dipendenti del pubblico impiego, ivi compresi i dirigenti ed equiparati, nonché il personale di magistratura ed equiparato, non si procede al computo delle stesse anzianità in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale.
2. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quella stabilita dal comma 1, sono conservati *ad personam* e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Sopprimere l'articolo 6.
6. 2.

Biondi.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Le disposizioni dell'articolo 4 comma 14-*bis* del decreto-legge del 19 dicembre 1984 n. 853, convertito, con modifiche, con la legge 17 febbraio 1985 n. 17, e dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1989 n. 193, si applicano al personale di concetto del Ministero della difesa in possesso dei medesimi requisiti. I benefici economici avranno decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
** 6. 0. 25

Cima, Scalia, Russo Franco.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Le disposizioni dell'articolo 4 comma 14-*bis* del decreto-legge del 19 dicembre 1984 n. 853, convertito, con modifiche, con la legge 17 febbraio 1985 n. 17, e dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1989 n. 193, si applicano al personale di concetto del Ministero della difesa in possesso dei medesimi requisiti. I benefici economici avranno decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
** 6. 0. 26.

Biondi.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Le disposizioni dell'articolo 4 comma 14-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1984 n. 853, convertito, con modifiche, con la legge 17 febbraio 1985 n. 17, e dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1989 n. 193, si applicano al personale di concetto del Ministero della difesa in possesso dei medesimi requisiti. I benefici economici avranno decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 6. 023.

Borruso.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Le disposizioni dell'articolo 4 comma 14-*bis* del decreto-legge del 19 dicembre 1984 n. 853, convertito, con modifiche, con la legge 17 febbraio 1985 n. 17, e dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1989 n. 193, si applicano al personale di concetto del Ministero della difesa in possesso dei medesimo requisiti. I benefici economici avranno decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 6. 030.

Pallanti, Picchetti, Samà.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Il dipendente che abbia prestato servizi o presso amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle province e dei comuni, nonché di altri enti pubblici non economici, nazionali e locali, in posizioni giuridiche diverse, ha diritto alla ricongiunzione, per il conseguimento di un'unica indennità di buonuscita o di altra indennità di identica natura comunque denominata presso l'amministrazione competente in relazione all'ultimo rapporto di lavoro, senza onere a suo carico, di tutti i periodi connessi ai predetti servizi, anche se anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, e sempreché non abbiano dato luogo a corresponsione di indennità di buonuscita comunque denominata.

2. L'indennità di cui al comma 1 è liquidata d'ufficio nei casi di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età o per morte e su domanda dell'interessato negli altri casi.

3. La ricongiunzione – anche per i rapporti d'impiego in corso relativamente ai servizi pregressi – opera di diritto con le modalità previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ferma restando la successione delle competenze come delineato nel presente articolo.

4. Ai soli fini dell'individuazione dell'amministrazione presso la quale si effettua la ricongiunzione, l'interessato deve dare comunicazione all'amministrazione di provenienza del nuovo rapporto d'impiego entro tre mesi dal suo inizio, ovvero, per i rapporti d'impiego in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, entro sei mesi da detta data.

5. Nel termine di un anno dall'inizio del nuovo rapporto di impiego, o dall'entrata in vigore della presente legge per i rapporti in corso a tale data, l'indennità di cui al comma 1 maturata in relazione al precedente impiego, deve essere versata all'amministrazione sulla quale incombe l'onere della liquidazione complessiva dell'indennità medesima. Nei casi di ritardo del versamento, le somme vanno maggiorate degli interessi legali. Ove il ritardo sia da attribuire alla mancata o tardiva comunicazione di cui al comma 4, l'interesse è posto a carico del dipendente, il quale, però, può rinunciare al beneficio della ricongiunzione.

6. Sono abrogati gli articoli 4, 18, secondo comma, 41, secondo e terzo comma, 26, ottavo comma e 42 del testo unico delle norme delle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e

militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, fatta esclusione per i casi regolati dal successivo comma e limitatamente alle disposizioni ivi richiamate.

7. È fatto salvo, peraltro, il diritto alla riliquidazione della buonuscita, ai sensi dei citati articoli 4, primo comma e 41, terzo comma, relativamente ai rapporti d'impiego in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per le riassunzioni in servizio disposte ai sensi dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e di analoghe disposizioni legislative e regolamentari anche quando, a seguito della precedente cessazione dal servizio, sia stata già corrisposta l'indennità di buonuscita.

6. 01.

Gelpi.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Il personale appartenente al comparto Ministeri che, prima dell'inquadramento definitivo attuato sulla base dell'articolo 4, comma VIII, della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva le qualifiche apicali ed intermedie delle *ex* carriere, è inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica funzionale immediatamente superiore a quella conferitagli con il suddetto inquadramento.

2. Il nuovo inquadramento, acquisito ai sensi del comma precedente, decorre, ai fini giuridici, dal 1° gennaio 1978 per le qualifiche apicali e per quelle intermedie già in possesso dell'anzianità richiesta dal comma IV dell'articolo 4 della legge citata o successivamente dalla data di maturazione delle sopradette anzianità, mentre, agli effetti economici, decorre dal 1° gennaio 1991.

* 6. 029.

Pallanti, Pellegatti, Rebecchi.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Il personale appartenente al comparto Ministeri che, prima dell'inquadramento definitivo attuato sulla bse dell'articolo 4, comma VIII, della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva le qualifiche apicali ed intermedie delle ex carriere, è inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica funzionale immediatamente superiore a quella conferitagli con il suddetto inquadramento.

2. Il nuovo inquadramento, acquisito ai sensi del comma precedente, decorre, ai fini giuridici, dal 1° gennaio 1978 per le qualifiche apicali e per quelle intermedie già in possesso dell'anzianità richiesta dal comma IV dell'articolo 4 della legge citata o, successivamente, dalla data di maturazione delle sopradette anzianità, mentre, agli effetti economici, decorre dal 1° gennaio 1991.

* 6. 036.

Biondi.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Il personale appartenente al comparto Ministeri che, prima dell'inquadramento definitivo attuato sulla base dell'articolo 4, comma VIII, della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva le qualifiche apicali ed intermedie delle ex carriere, è inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica funzionale immediatamente superiore a quella conferitagli con il suddetto inquadramento.

2. Il nuovo inquadramento, acquisito ai sensi del comma precedente, decorre, ai fini giuridici, dal 1° gennaio 1978 per le qualifiche apicali e per quelle intermedie già in possesso dell'anzianità richiesta dal comma IV dell'articolo 4 della legge citata o, successivamente, dalla data di maturazione delle sopradette anzianità, mentre, agli effetti economici, decorre dal 1° gennaio 1991.

6. 042.

Tealdi.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Il personale appartenente al comparto Ministeri che, prima dell'inquadramento definitivo attuato sulla base dell'articolo 4, comma VIII, della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva le qualifiche apicali ed intermedie delle ex carriere, è inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica funzionale immediatamente superiore a quella conferitagli con il suddetto inquadramento.

2. Il nuovo inquadramento, acquisito ai sensi del comma precedente, decorre, ai fini giuridici, dal 1° gennaio 1978 per le qualifiche apicali e per quelle intermedie già in possesso dell'anzianità richiesta dal comma IV dell'articolo 4 della legge citata o, successivamente, dalla data di maturazione delle sopradette anzianità, mentre, agli effetti economici, decorre dal 1° gennaio 1991.

6. 051.

Breda.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Il personale appartenente al comparto di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che alla data del 13 luglio 1980 rivestiva le ex qualifiche di segretario capo o qualifica equiparata della ex carriera di concetto, di coadiutore superiore o qualifica equiparata della ex carriera esecutiva, di commesso capo o qualifica equiparata della ex carriera ausiliaria, nonché quello previsto dal comma quarto, articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e che attualmente riveste i corrispondenti profili stabiliti dalla Commissione paritetica con delibera del 28 settembre 1988, è inquadrato, a far data dal 1° gennaio 1987, nella qualifica funzionale immediatamente superiore a quella rivestita alla stessa data del 1° gennaio 1987.

6. 035.

Torchio.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. I dipendenti civili dello Stato e degli altri enti pubblici istituzionali e territoriali, in attività di servizio alla data di entrata in vigore della legge per i quali le attuali disposizioni prevedono il collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età possono a domanda continuare a prestare servizio fino al raggiungimento del settantesimo anno di età anche nel caso che abbiano maturato quaranta anni di servizio pensionabile.

2. Il servizio in prolungamento è valutabile in ogni caso ai fini del trattamento previdenziale di buonuscita ed è computabile ai fini del raggiungimento dei quaranta anni di effettivo servizio, indipendentemente dai periodi comunque equiparabili.

6. 08.

Mancini Vincenzo, Ciocci Carlo Alberto, Gelpi, Breda, Rotiroti, Cavicchioli.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Per i dipendenti dell'Amministrazione civile dello Stato e degli altri enti pubblici istituzionali e territoriali, in attività di servizio alla entrata in vigore della presente legge, il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, è elevato di due anni a domanda dell'interessato anche se abbia maturato 40 anni di servizio pensionabile.

2. Il prolungamento del servizio è computato ai fini del trattamento previdenziale di buonuscita, nonché ai fini del raggiungimento dei 40 anni di effettivo servizio, indipendentemente dai periodi comunque equiparabili.

3. La domanda di mantenimento in servizio dovrà essere prodotta dagli interessati entro i 60 giorni precedenti la data di cessazione dal servizio. In sede di prima applicazione della presente legge, tale domanda dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

6.020.

Colucci Gaetano, Valensise, Manna.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. I dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, al compimento del 65° anno di età, sono collocati in posizione di fuori ruolo presso l'Amministrazione di appartenenza fino al compimento del 70° anno di età, previa domanda degli interessati da presentarsi entro i 60 giorni antecedenti la data di cessazione dal servizio.

2. In prima applicazione della presente legge, tale domanda andrà presentata entro i 60 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

3. I dirigenti di cui al I° comma non possono essere preposti alla direzione degli ordinari organi di rilevanza esterna dall'Amministrazione, ma possono essere utilizzati in ogni altro compito di livello corrispondente alla qualifica rivestita.

4. Il IV° comma-quinquies dell'articolo I del decreto legge 27 dicembre 1989, n 413, così come modificato dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, è abrogato a decorrere dalla data della presente legge.

* 6.019.

Biondi.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. I dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento, al compimento del 65° anno di età, sono collocati in posizione di fuori ruolo presso l'Amministrazione di appartenenza fino al compimento del 70° anno di età, previa domanda degli interessati da presentarsi entro i 60 giorni antecedenti la data di cessazione dal servizio.

2. In prima applicazione della presente legge di conversione, tale domanda andrà presentata entro i 60 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

3. I dirigenti di cui al I° comma non possono essere preposti alla direzione degli ordinari organi di rilevanza esterna dall'Amministrazione, ma possono essere utilizzati in ogni altro compito di livello corrispondente alla qualifica rivestita.

4. Il IV° comma-*quinquies* dell'articolo I del decreto legge 27 dicembre 1989, n 413, così come modificato dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, è abrogato a decorrere dalla data della presente legge.

* 6.021.

Borruso.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Ferma restando la regola del collocamento a riposo per limiti di età al compimento del 65° anno, elevabile fino al 70° anno, nei casi previsti dall'articolo 1, comma IV-*quinquies* del decreto legge 27 dicembre 1989, n. 413 — convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37 — i dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e degli enti locali e istituzionali — cui si applica l'articolo 1 comma 2, del decreto legge n. 413, convertito con modificazioni, dalla stessa legge n. 37 e successivamente integrato — sono collocati in posizione di fuori ruolo presso l'Amministrazione di appartenenza fino al compimento del 70° anno di età, previa domanda degli interessati da presentarsi entro 60 giorni antecedenti la data di cessazione del servizio.

2. In prima applicazione della presente legge di conversione tale domanda andrà presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

3. I dirigenti di cui al primo comma non possono essere preposti alla direzione degli ordinari organi di rilevanza esterna dell'Amministrazione ma possono essere utilizzati in ogni altro compito di livello corrispondente alla qualifica rivestita.
6.03.

Ciocci Carlo Alberto.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Le pensioni del personale indicato nel comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 1° gennaio 1979, sono riliquidate in base agli stipendi derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modifiche, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37 e dal precedente articolo 5.

2. Il nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del comma 1 decorre dal 1° luglio 1990.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1990 ed in annui lire 87 miliardi a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo n. 6868 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

4. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.05.

Ciocci Carlo Alberto.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. L'articolo 162 della legge 17 luglio 1980, n. 312 deve essere interpretato nel senso che i primi dirigenti che siano stati inquadrati in tale qualifica, in applicazione dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono considerati agli effetti dei benefici per l'esodo volontario in possesso della medesima qualifica riconosciuta agli impiegati promossi ispettori generali del ruolo ad esaurimento, a decorrere dal 12 dicembre 1972.
6.024.

Gelpi.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. I benefici di cui al quinto comma dell'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312 sono estesi a tutti coloro che rivestivano la qualifica di direttore di sezione o qualifiche equiparate alla data di entrata in vigore della stessa legge.
6. 046.

Bianchi, Loiero, Bertoli, Balestracci, Zoppi.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Le disposizioni dell'articolo 67, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, inteso nel senso di cui all'articolo 162 della legge 11 luglio 1980, n. 312, trovano applicazione nei confronti di coloro che, in possesso alla data del 12 dicembre 1972 dell'anzianità di servizio prevista per la promozione alla qualifica superiore del ruolo ad esaurimento, siano stati inquadrati, anche con decorrenza successiva a quella data, nella qualifica dirigenziale.
6. 033.

Cavicchioli, Vazzoler.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Il personale appartenente al comparto degli enti locali che alla data del 7 luglio 1980 rivestiva la qualifica di dirigente è inquadrato, ad esaurimento, nella prima qualifica dirigenziale con effetto dal 31 dicembre 1990.
6. 06.

Ciocci Carlo Alberto, Cavicchioli.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Il personale degli enti locali che alla data del 7 luglio 1980 rivestiva la qualifica di dirigente è inquadrato ad esaurimento nella prima qualifica dirigenziale, nei limiti della disponibilità organica degli enti stessi.
* 6. 016.

Mensurati, Rotiroti, Ciocci Carlo Alberto.

All'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Il personale degli enti locali che alla data del 7 luglio 1980 rivestiva la qualifica di dirigente, è inquadrato ad esaurimento nella prima qualifica dirigenziale nei limiti della disponibilità organica degli enti stessi.
* 6. 014.

Picchetti, Lucenti.

All'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Il personale proveniente dal soppresso ENLC transitato nei ruoli dell'Amministrazione statale a norma dell'articolo 2 legge 423/84 e dell'articolo 24-*quinquies* legge 33/80, inquadrato nella II G.F. come da tabella di equiparazione DPCM 30 dicembre 1984 viene reinquadrato nella III Q.F. in applicazione delle suddette leggi e tabelle con successivo transito nella IV G.F. in applicazione all'articolo 4 legge 312/80.
6. 015.

Lucenti, Picchetti.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. All'articolo 13 della legge 23 gennaio 1991 n. 21 di conversione del decreto legge 24 novembre 1990, n. 344 le parole « 40 per cento » e « 20 per cento » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 50 per cento » e « 35 per cento ».
** 6. 048.

Russo Spena.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. All'articolo 13 della legge 23 gennaio 1991 n. 21 di conversione del decreto legge 24 novembre 1990, n. 344 le parole « 40 per cento » e « 20 per cento » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 50 per cento » e « 35 per cento ».
** 6. 053.

Fiori.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. L'articolo 13 del decreto legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — 1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

"12. Gli enti istituiscono, con effetti economici dal 1° luglio 1990, per ciascuna

professionalità ricompresa nella decima qualifica funzionale due livelli differenziati di professionalità, oltre l'iniziale, per un contingente pari al 40 per cento ed al 20 per cento della dotazione organica di ciascuna delle predette professionalità.

13. Ai predetti livelli differenziati di professionalità sono attribuiti rispettivamente i trattamenti iniziali annui lordi di lire 30.000.000 e di lire 40.000.000, ferme restando le maggiorazioni stipendiali previste al comma 7.

14. L'accesso ai livelli differenziati di professionalità avviene per concorso per titoli cui possono partecipare gli appartenenti di ciascuna professionalità della decima qualifica funzionale con almeno sei anni di effettivo servizio nel livello iniziale e dieci nel primo livello differenziato; per il personale in servizio al 1° luglio 1988, rispettivamente, sei e sedici anni di anzianità riconosciuta nella qualifica sono sufficienti per l'accesso ai suddetti livelli.

15. Nel passaggio al livello retribuito superiore competono, oltre al nuovo trattamento stipendiale, le maggiorazioni maturate ai sensi del comma 8 ed il salario di anzianità di cui all'articolo 15" ».

6. 09.

Nucci Mauro, Nicotra.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Agli effetti di cui all'articolo 14, quattordicesimo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 13 gennaio 1990 è valutata integralmente l'anzianità riconosciuta nella qualifica.

6. 040.

Cavicchioli, Savino.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Per il personale dipendente dagli enti parastatali appartenente alla X qualifica funzionale, già in ruolo professionale prima qualifica, cessato dal servizio anteriormente al 1° luglio 1990, la retribuzione stipendiale pensionabile sarà rideterminata, da tale data:

a) sulla base del trattamento stipendiale attribuito al primo livello differenziato, di cui al primo comma, capoversi 12, 13 e 14 dell'articolo 13 del decreto legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito in legge 23 gennaio 1991, n. 21, per coloro che avevano conseguito, nei pregressi ordinamenti, il grado IV o III o la qualifica o la classe di stipendio ad esso corrispondenti;

b) sulla base del trattamento stipendiale attribuito al secondo livello differenziato di cui al primo comma, capoversi 12, 13 e 14 dell'articolo 13 del decreto legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito in legge 23 gennaio 1991, n. 21, per coloro che avevano conseguito, nei pregressi ordinamenti, il grado II o I o la qualifica o la classe di stipendio ad essi corrispondenti.

6. 012.

Mancini Vincenzo, Cavicchioli, Vazzoler, Gelpi.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

Per il personale dipendente dagli enti parastatali appartenente alla X qualifica funzionale, già in ruolo professionale prima qualifica, cessato dal servizio anteriormente al 1° luglio 1990, la retribuzione stipendiale pensionabile sarà rideterminata, da tale data:

a) sulla base del trattamento stipendiale attribuito al primo livello differenziato, di cui al primo comma, dell'articolo 13 del decreto legge 24 novembre 1990, n. 21, nei confronti di coloro che avevano conseguito, nei pregressi ordinamenti, il grado IV o III o la qualifica o la classe di stipendio ad esso corrispondenti;

b) sulla base del trattamento stipendiale attribuito al secondo livello nei

confronti di coloro che avevano nei pregressi ordinamenti, conseguito il grado II o I o la qualifica o la classe di stipendio ad essi corrispondenti.
* 6. 034.

Nucci Mauro.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Per il personale dipendente dagli enti parastatali, appartenente alla X qualifica funzionale, già in ruolo professionale prima qualifica, cessato dal servizio anteriormente al 1° luglio 1990, la retribuzione stipendiale pensionabile sarà rideterminata, da tale data:

a) sulla base del trattamento stipendiale attribuito al primo livello differenziato, di cui al comma, dell'articolo 13 del decreto legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito in legge 23 gennaio 1991 n. 21, nei confronti di coloro che avevano nei pregressi ordinamenti, conseguito il grado IV o III o la qualifica o la classe di stipendio ad esso corrispondenti;

b) sulla base del trattamento stipendiale attribuito al secondo livello nei confronti di coloro che avevano nei pregressi ordinamenti, conseguito il grado II o I o la qualifica o la classe di stipendio ad essi corrispondenti.
* 6. 045.

Cavicchioli.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.
(Applicazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 7 luglio 1988, n. 254).

1. Il termine iniziale di decorrenza del periodo di esercizio delle attività delle quali agli articoli 1, commi 2 e 3, 2, comma 1 e 3, comma 2 della legge 7 luglio 1988, n. 254, valido ai fini dell'inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale appartenente alla *ex* carriera direttiva assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, deve intendersi quello di decorrenza della disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 6 febbraio 1981, n. 21.

2. Il personale che precede in ruolo il personale di cui al comma 1 è inquadrato con il medesimo effetto nella nona qualifica funzionale in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1988, n. 254.
** 6. 031.

Pisicchio.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.
(Applicazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 7 luglio 1988, n. 254).

1. Il termine iniziale di decorrenza del periodo di esercizio delle attività delle quali agli articoli 1, commi 2 e 3, 2, comma 1 e 3, comma 2 della legge 7 luglio 1988, n. 254, valido ai fini dell'inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale appartenente alla *ex* carriera direttiva assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, deve intendersi quello di decorrenza della disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 6 febbraio 1981, n. 21.

2. Il personale che precede in ruolo il personale di cui al comma 1 è inquadrato con il medesimo effetto nella nona qualifica funzionale in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1988, n. 254.
** 6. 032.

Cavicchioli, Vazzoler.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.
(Applicazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 7 luglio 1988, n. 254).

1. Il termine iniziale di decorrenza del periodo di esercizio delle attività delle

quali agli articoli 1, commi 2 e 3, 2, comma 1 e 3, comma 2 della legge 7 luglio 1988, n. 254, valido ai fini dell'inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale appartenente alla *ex* carriera direttiva assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, deve intendersi quello di decorrenza della disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 6 febbraio 1981, n. 21.

2. Il personale che precede in ruolo il personale di cui al comma 1 è inquadrato con il medesimo effetto nella nona qualifica funzionale in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1988, n. 254.

6. 052.

Borruso.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Il termine iniziale di decorrenza del periodo di esercizio delle attività di cui agli articoli 1, commi 2 e 3, e 2, comma 2, della legge 7 luglio 1988, n. 254, valido ai fini dell'inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale appartenente alla ex carriera direttiva, assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, deve intendersi quello di decorrenza della disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 6 febbraio 1981, n. 21.

6.010.

Nucci Mauro, Nicotra.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Il personale appartenente al comparto Ministeri assunto in esito a concorsi ovvero ad esami di idoneità svolti con modalità e requisiti aventi per legge riferimento a quelli di concorsi ordinari indetti con decreti emanati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, per le qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere o equiparate e superiori, nonché il personale che lo precede in ruolo, è inquadrato nella nona qualifica funzionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1988, n. 254, con effetto dal 31 dicembre 1990.

6.011.

Nucci Mauro.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Il personale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 7 luglio 1988, n. 254, ai fini del computo dei cinque anni di effettivo servizio nelle attività tecnico-scientifiche e di ricerca sono considerati utili anche i periodi di servizio prestati in posizione non di ruolo.

2. Il comma 1 ha valore di interpretazione autentica.

6.013.

Nucci Mauro, Nicotra.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con stipendio inferiore a quello spettante al collega promosso successivamente è attribuito lo stipendio di quest'ultimo.

6.018.

Biondi.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. I posti di primo dirigente nelle amministrazioni dello Stato, anche ad

ordinamento autonomo, che si prevedono disponibili al 31 dicembre 1990 e alla stessa data per gli anni successivi, e che sono destinati nella percentuale prevista dall'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, al corso concorso di formazione dirigenziale, sono conferiti mediante partecipazione ad un corso triennale presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione o presso le università degli studi con questa convenzionate, seguito da un anno di uditorato senza demerito. Al corso sono ammessi, in numero doppio dei posti da conferire, candidati di età non superiore ad anni 35 in possesso di diploma di laurea, secondo i criteri fissati dal bando di concorso indetto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. Il superamento del corso consente il conseguimento del titolo di dottorato in pubblica amministrazione equipollente, a tutti gli effetti, di dottorato di ricerca di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 283.
6.07.

Mancini Vincenzo, Cavicchioli.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito in legge il 23 gennaio 1991, n. 21, è sostituito dal seguente:

« 2. Ai fini della predisposizione dell'atto di iniziativa del Governo, il Ministro dell'interno acquisirà per il personale della polizia di Stato, per il corpo della polizia penitenziaria e per gli agenti e graduati del corpo forestale dello Stato il parere di una apposita Commissione che preveda la presenza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e della direzione generale della economia montana e delle foreste e per il personale delle altre forze di polizia, i pareri dei comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza ».
6.017.

Lucenti, Picchetti.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. I dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono rappresentati nei consigli di amministrazione dal dirigente che ha conseguito il più alto numero di suffragi nella lista di categoria più votata, la quale abbia conseguito almeno il 6% dei voti rispetto al numero dei posti in organico dei dirigenti nell'amministrazione di appartenenza.

2. L'elezione del rappresentante sindacale dei dirigenti ha luogo contestualmente all'elezione degli altri membri rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione, ma con una distinta, separata procedura.

3. Alla elezione per il rappresentante di categoria dei dirigenti partecipano unicamente i dirigenti in servizio presso l'amministrazione di appartenenza.
6.022.

Biondi.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Al fine di accrescere la produttività del personale, negli stati di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero delle partecipazioni statali è iscritto, a decorrere dal 1990, un fondo di incentivazione pari, rispettivamente, a lire 6.600 milioni ed a lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991, 1992 per la corresponsione di uno speciale compenso collegato con la professionalità e produttività dei servizi. I criteri, le misure e le modalità di corresponsione del compenso sono definiti secondo quanto disposto dai commi 2, 3,

4, 5 e 7 dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1989, n. 412, intendendosi sostituiti i riferimenti al Ministro ed al Ministero del commercio con l'estero, con riferimenti ai ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, ciascuno per il fondo di sua competenza.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990/1992, al capitolo 1956 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando, per 6.600 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, lo specifico accantonamento « riordino del Ministero ed incentivazioni al personale » e, per 400 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, utilizzando lo specifico accantonamento « incentivazione al personale del Ministero delle partecipazioni statali ».

6.032.

Mancini Vincenzo, Cavicchioli, Gelpi.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Ai funzionari direttivi e primi dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti ad essi normativamente ed economicamente collegati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 58 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, nonché le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* della legge 27 ottobre 1987, n. 436.

6.027.

Gelpi, Bertoli.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Gli istituti normativi ed economici della categoria dei funzionari direttivi delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti ad esse normativamente ed economicamente collegati, appartenenti all'ottava e nona qualifica funzionale, sono disciplinati nei rispettivi comparti con i procedimenti di cui all'articolo 6, comma 5 e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, tenendo conto del grado di autonomia, del livello di responsabilità e di preparazione richiesto. Con il medesimo procedimento verranno determinate le indennità di funzione.

2. L'ottava qualifica funzionale costituisce il livello di accesso all'area direttiva, salvo quanto previsto dall'articolo 1, quarto comma della legge 7 luglio 1988, n. 254.

6. 028.

Bertoli.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Per i funzionari con qualifica di primo dirigente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano vincitori del corso-concorso di cui all'articolo 3 della legge 10 luglio 1984 n. 301 il periodo di anzianità per l'accesso alla qualifica di dirigente superiore comincia a decorrere, ai fini del conseguimento del trattamento stipendiale previsto dalla presente legge, dalla data di registrazione dei decreti di approvazione degli scrutini finali di profitto dei vincitori dei corsi-concorsi di formazione dirigenziale, in deroga all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748.

6. 037.

Bertoli.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Ai fini della graduale soppressione delle qualifiche ad esaurimento, i posti disponibili nella qualifica di primo dirigente nei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro ed il 50 per cento di quelli che si renderanno disponibili fino al 31 dicembre 1995 nei predetti ruoli, sono assegnati con la procedura indicata nell'articolo 1, primo comma, lettera *a)*, della legge 10 luglio 1984, n. 301, ai funzionari delle predette qualifiche ad esaurimento che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto nell'ultimo quadriennio, per almeno due anni e dietro formale incarico, funzioni di reggente di uffici di livello dirigenziale. I posti vengono assegnati con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la vacanza.

6. 047.

Tealdi, Nucci Mauro, Torchio, Farace, Battaglia Pietro, Loiero.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Il personale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1986 n. 68 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia effettivamente espletato per almeno cinque anni, in base a provvedimenti formali, mansioni di un profilo di qualifica funzionale superiore rispetto a quella rivestita in applicazione dell'ottavo comma, dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1990, n. 312, o comunque in servizio alla data del 31 dicembre 1977 è inquadrato a domanda da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e secondo la posizione di ruolo, in uno dei profili professionali della qualifica funzionale immediatamente superiore. L'inquadramento di cui sopra decorre dal 1° gennaio 1991, nel limite dei posti disponibili quali risultino determinati dalle dotazioni organiche di qualifica e di quelli che si renderanno mano a mano disponibili fino alla data del 31 dicembre 1992.

2. Con effetto dal 1° gennaio 1993 ove, rispetto agli aventi diritto, non vi sia disponibilità di posti nei predetti contingenti, l'inquadramento è effettuato in soprannumero.

3. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di trovare ulteriore applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 10, 12 e 13 della legge 11 luglio 1980, n. 312, all'articolo 2 del decreto-legge 3 luglio 1981, n. 283, convertito con modificazioni nella legge 6 marzo 1981, n. 432, articolo 4, commi 3 e 4, e dell'articolo 5 della legge 3 luglio 1986, n. 354 e gli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, come integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.

* 6. 038.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Il personale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1986 n. 68 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia effettivamente espletato per almeno cinque anni, in base a provvedimenti formali, mansioni di un profilo di qualifica funzionale superiore rispetto a quella rivestita in applicazione dell'ottavo comma, dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1990, n. 312, o comunque in servizio alla data del 31 dicembre 1977, è inquadrato a domanda da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e secondo la posizione di ruolo, in uno dei profili professionali della quali-

fica funzionale immediatamente superiore. L'inquadramento di cui sopra decorre dal 1° gennaio 1991, nel limite dei pezzi disponibili quali risultino determinati dalle dotazioni organiche di qualifica e di quelli che si renderanno mano a mano disponibili fino alla data del 31 dicembre 1992.

2. Con effetto dal 1° gennaio 1993 ove, rispetto agli aventi diritto non vi sia disponibilità di posti nei predetti contingenti, l'inquadramento è effettuato in soprannumero.

3. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di trovare ulteriore applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 commi 10, 12 e 13 della legge 11 luglio 1980, n. 312, all'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 1981, n. 283, convertito con modificazioni nella legge 6 marzo 1981, n. 432, articolo 4, commi 3 e 4, e dell'articolo 5 della legge 3 luglio 1988, n. 354 e gli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, come integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.

* 6. 043.

Nucci Mauro, Loiero, Tealdi.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Il personale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1986 n. 68, già appartenente alle ex qualifiche apicali od intermedie del vecchio ordinamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che abbia effettivamente espletato per almeno cinque anni, in base a provvedimenti formali di data certa, mansioni di un profilo di qualifica funzionale superiore rispetto a quella rivestita in applicazione dell'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è inquadrato in uno dei profili della qualifica funzionale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.

2. Il personale in possesso delle qualifiche di cui al comma precedente, comunque in servizio alla data del 1° gennaio 1977, è inquadrato nel profilo professionale della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita.

3. Il personale di cui ai commi precedenti è inquadrato a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite il parere favorevole del Consiglio di amministrazione e secondo la posizione di ruolo.

4. L'inquadramento, nel limite del 15% delle dotazioni organiche cumulative delle singole amministrazioni determinate ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 312/1980, decorre dal 1° gennaio 1991 nel limite dei posti disponibili a tale data e, successivamente, dalla data in cui si rendono vacanti i posti nei contingenti di profilo, con effetto dal 1° gennaio 1994 ove, rispetto agli aventi diritto, non vi sia disponibilità in soprannumero.

5. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di trovare ulteriore applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 10, 11, 12 e 13, della legge 11 luglio 1980, n. 312, all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 432, articolo 4, commi 3 e 4, e all'articolo 5 della legge 8 luglio 1988, n. 254 e gli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, come integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.

6. 054.

Sapienza.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti amministrativi dell'amministrazione scolastica periferica possono partecipare i primi dirigenti appartenenti al ruolo dei dirigenti di ragioneria dell'am-

ministrazione scolastica centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai concorsi già banditi all'entrata in vigore della presente legge.
6. 050.

Nucci Mauro, Loiero, Pisicchio.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1968 n. 125 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. La dotazione organica complessiva del personale delle camere di commercio e quella delle singole qualifiche funzionali, nonché dei relativi profili professionali sono stabilite, per ciascuna camera di commercio, con deliberazioni della giunta camerale, sentite le organizzazioni sindacali del personale dipendente. La dotazione organica complessiva è approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e artigianato di concerto con il Ministero del tesoro. L'articolo 4 del regolamento tipo approvato con decreto interministeriale 12 luglio 1982 è abrogato ».
6. 049.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1968 n. 125 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. La dotazione organica complessiva del personale delle camere di commercio e quella delle singole qualifiche funzionali, nonché dei relativi profili professionali sono stabilite, per ciascuna camera di commercio, con deliberazioni della giunta camerale, sentite le organizzazioni sindacali del personale dipendente. La dotazione organica complessiva è approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e artigianato di concerto con il Ministero del tesoro. L'articolo 4 del regolamento tipo approvato con decreto interministeriale 12 luglio 1982 è abrogato ».
6. 055.

Nucci Mauro, Loiero.

Poiché l'onorevole Biondi non è presente, s'intende che abbia rinunciato al suo emendamento 6.2.

In riferimento al primo comma dell'articolo 6 del disegno di legge, ricordo che questo era stato modificato dalla nostra Commissione e che la Commissione bilancio aveva espresso un parere condizionato volto a reintrodurre nel testo il contenuto originario del provvedimento. Al riguardo la Commissione lavoro ha deliberato di chiedere un riesame di tale pronunciamento e la Commissione bilancio ha confermato il proprio parere. Poiché mi risulta che un'eventuale ulteriore richiesta di esame potrebbe, allo stato dei fatti, trovare accoglimento presso la V Commissione, propongo formalmente che la Commissione lavoro chieda il riesame del parere della Commissione bilancio relativamente alla condizione apposta al primo comma dell'articolo 6.

LUCIANO GELPI, *Relatore*. Aggiungo che vi sono elementi di valutazione che la Commissione bilancio non ha esaminato. Credo, quindi, che valga la pena di chiedere il riesame del parere.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Mi pronuncerò in quella sede.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che si richieda il riesame del parere della Commissione bilancio relativamente alla condizione apposta al comma 1 dell'articolo 6.

(Così rimane stabilito).

Passiamo agli identici articoli aggiuntivi 6.025, 6.026, 6.023 e 6.030.

ANDREA BORRUSO. Chiedo che siano accantonati.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono obiezioni, gli articoli aggiuntivi 6.025, 6.026, 6.023 e 6.030 s'intendono accantonati.

Passiamo all'articolo aggiuntivo del relatore 6.01.

SANTINO PICCHETTI. Signor presidente, occorrerebbe almeno un minimo di saggezza per impedire che questioni che dovrebbero essere affrontate in modo organico lo siano invece in modo frammentario. Il Parlamento sta discutendo complessivamente questi problemi nell'ambito del provvedimento, all'esame del Senato, concernente il riordino delle questioni connesse all'indennità di buonuscita nel pubblico impiego; sarebbe opportuno, perciò, che questo articolo aggiuntivo fosse presentato in quella sede.

GIUSEPPE LUCENTI. Tra l'altro, questa è sempre stata la posizione del Governo.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Effettivamente, la I Commissione del Senato si sta occupando del provvedimento ricordato dall'onorevole Picchetti. Si pone, quindi, un problema di coordinamento tra le due Commissioni parlamentari; eventualmente, si potrebbero consultare i due presidenti per valutare in quale sede assumere la decisione. L'articolo aggiuntivo 6.01 potrebbe essere accantonato in vista di tale contatto, anche per esaminare un testo finale sul quale il Governo possa esprimersi.

Circa i tempi, devo precisare che il problema è all'ordine del giorno della Commissione fin dal luglio scorso. Ricordo che la Ragioneria generale dello Stato si era impegnata a fornire gli elementi necessari per avviare la discussione del provvedimento, che poi in buona sostanza consiste nella proposta di legge Saporito. Ma il Ministero del tesoro ha risposto soltanto pochi giorni fa, nel senso che la stessa Ragioneria generale mi ha comunicato di aver individuato una soluzione senza però indicarne i dettagli; quindi, non conosco i termini di tale risposta, anche perché, scorrendo la legge finanziaria, ho notato che mancava la copertura che mi era stata promessa; nel corso di un colloquio con il ragioniere generale dello Stato ho contestato tale mancanza di copertura. Ma quest'ultimo mi ha risposto che aveva trovato una soluzione alternativa e cioè che, nonostante la mancanza di copertura (che egli aveva richiesto, per la verità, ai ministri finanziari), è possibile procedere ugualmente. Ma ad oggi questa preannunciata soluzione non mi è stata ancora comunicata.

La situazione è dunque quella che ho illustrato, ma in ogni caso è certo che la proposta di legge Saporito riveste carattere di urgenza, per cui il suo *iter* dovrà andare avanti.

PRESIDENTE. Il ministro ha chiesto l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo del relatore 6.01. Non essendovi obiezioni, tale articolo aggiuntivo s'intende accantonato.

Passiamo all'articolo aggiuntivo Pallanti ed altri 6.029.

NOVELLO PALLANTI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Dal momento che l'onorevole Biondi, presentatore dell'articolo aggiuntivo 6.036, non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo all'articolo aggiuntivo Tealdi 6.042.

GIOVANNA MARIA TEALDI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Breda, presentatrice dell'articolo aggiuntivo 6.051, e l'onorevole Torchio, presentatore dell'articolo aggiuntivo 6.035, non sono presenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo all'articolo aggiuntivo Mancini Vincenzo ed altri 6.08. Esiste questa

esigenza già sollevata nel corso di una precedente seduta quando alcuni colleghi si sono rivolti all'onorevole Sapienza perché indirizzasse una particolare sollecitazione al Governo; faccio presente, però, che ogni giorno che passa si verifica una situazione negativa.

Alcuni hanno proposto di stabilire una decorrenza diversa; comunico soprattutto ai colleghi che hanno seguito il provvedimento in sede di Comitato ristretto che io presenterò un subemendamento volto a fissare la decorrenza dal 1° gennaio 1991. Ovviamente, ciò avrà valore se e quando il testo sarà approvato: introdurre oggi questa data non risolverà la situazione di coloro che, giorno per giorno, incorrono nel limite di età di cui si tratta. Non so se il Governo ritenga, al riguardo, di poter dare affidamenti nel senso di introdurre anche nel pubblico impiego la norma già vigente per il settore privato. Nell'attesa, per quanto concerne il primo si potrebbe elevare il limite di età.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Come ho già dichiarato al Senato in sede di discussione del provvedimento sui primari ospedalieri, per quanto attiene alla funzione pubblica non è assolutamente accettabile che siano privilegiate con tale criterio soltanto alcune categorie che già sono particolarmente favorite. Vi è, cioè, un'ingiustizia di fondo che – lo ribadisco – non è assolutamente accettabile. Per rimediare ad essa il dipartimento della funzione pubblica ha licenziato un provvedimento, di cui è stata chiesta l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri, che estende a tutti i dipendenti quella misura di cui alcuni gruppi già oggi usufruiscono.

GIUSEPPE LUCENTI. Il problema che si presenta adesso riguarda ciò che accadrà nel periodo di interregno. Se fisseremo una data di decorrenza, provocheremo una situazione di incredibili complicazioni, nel senso che lo stesso posto sarà occupato da due o tre persone le quali, nel frattempo, si sono avvicendate per il collocamento a riposo, determinando oneri aggiuntivi per lo Stato. Tali complicazioni non possono essere accettate; a mio avviso, la norma è giusta così come è stata formulata: non si può fissare una data di decorrenza. La speranza è che il provvedimento possa essere rapidamente approvato in via definitiva, in attesa del varo della normativa generale sulla quale – si dice – vi sarebbe un'adesione di larga massima.

ANDREA BORRUSO. Nei provvedimenti licenziati nel passato per i primari ospedalieri, per i professori universitari e così via, la motivazione dello spostamento dell'età pensionabile risiedeva nell'esigenza di non disperdere le professionalità. In questo caso è stata definita una norma legata alla dirigenza. L'emendamento in questione estende a tutti i dipendenti anche la disciplina prevista, ad esempio, per il settore privato, dove esiste la possibilità di procrastinare per ragioni contributive l'età pensionabile da 60 a 65 anni.

PRESIDENTE. Questo aspetto è stato già chiarito: è previsto un rinvio *tout court,* anche se il dipendente abbia già raggiunto i 40 anni di servizio. Così stabilisce la norma della legge finanziaria.

ANDREA BORRUSO. La disciplina a regime per il settore previdenziale privato dispone che coloro i quali abbiano raggiunto i 60 anni di età, ma non il massimo o il minimo di contribuzione, possano rimanere in servizio per gli anni necessari a quel fine, purché non oltrepassino il sessantacinquesimo anno di età. Nella legge finanziaria per il 1991 è stata introdotta un altro tipo di norma che consente, a domanda, proprio a coloro che abbiano raggiunto i 40 anni di contribuzione ed i 60 anni di età, di rimanere in servizio per altri due anni; in tal caso si prevede un aumento del coefficente di copertura previdenziale, poiché non c'è alcun dubbio che il settore privato abbia esigenze radicalmente di-

verse rispetto a quello del pubblico impiego. Se si introducesse nell'ordinamento di quest'ultimo una norma analoga a quella vigente nel settore privato (cioè, che coloro che hanno compiuto i 65 anni di età, ma non hanno maturato il massimo della contribuzione previdenziale, possono rimanere in attività per gli anni necessari ad ottenere i 40 anni di contribuzione), avremmo un esubero di personale soprattutto in alcune zone a grande tensione occupazionale, come il Sud, il che rischierebbe di bloccare il *turn over* senza grandi benefici per le amministrazioni. Questa norma rischierebbe anche di avere effetti nocivi in alcuni processi di ristrutturazione. La disciplina vigente per il settore privato è finalizzata al raggiungimento del massimo della contribuzione; l'articolo in questione prevede che, allorché abbiano già raggiunto il massimo, i dipendenti rimangano in servizio, con l'unico vantaggio di avere un'indennità di buonuscita più elevata, mentre la quota previdenziale rimarrebbe al 100 per cento.

Riterrei opportuna, pertanto, una riflessione su questo aspetto, distinguendo fra coloro che al sessantacinquesimo anno di età non abbiano ancora maturato i 40 anni contributivi (e, pertanto, possono rimanere in servizio per gli anni necessari a questo fine), e i dirigenti.

PRESIDENTE. Non c'è orientamento favorevole da parte del Governo ad un aumento dell'età al settantesimo anno, poiché questa norma, almeno per il personale dirigente, è già stata introdotta. Si tratta di estenderla anche agli altri dipendenti, ma i problemi concernenti il *turn over* rimangono, quale che sia la causa della permanenza in servizio.

GIUSEPPE LUCENTI. In un caso vi è il blocco totale, nell'altro il blocco parziale.

PRESIDENTE. La norma, così come è stata concepita, porta ad equiparare il settore pubblico a quello privato, poiché consente di rimanere in servizio altri due anni (ovviamente, ciò è facoltativo) indipendentemente dal fatto che questo periodo di tempo concorra o meno al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione. Si tratta della stessa norma approvata nell'ambito della legge finanziaria per il settore privato che certamente comporta un ritardo nel *turn over*.

ANDREA BORRUSO. Se la disposizione in esame è analoga alla norma contenuta nella legge finanziaria riguardo al settore privato, si pongono alcuni problemi, poiché in quella norma vi è uno « splafonamento » dell'80 per cento.

PRESIDENTE. Nel nostro caso ciò non avverrebbe poiché il settore pubblico già si avvale di un trattamento di carattere diverso.

ANDREA BORRUSO. Ma ha detto che la disposizione è analoga.

PRESIDENTE. Non relativamente al trattamento. Non stiamo modificando le norme che disciplinano le percentuali di rendimento delle prestazioni. Si tratta soltanto di un allineamento per quanto riguarda il trattenimento facoltativo in servizio.

LUCIANO GELPI, *Relatore*. Preannuncio il mio voto favorevole sull'articolo aggiuntivo in questione.

FORTUNATO BIANCHI. Sono costretto ad andare controcorrente preannunciando la mia ferma contrarietà a questo articolo aggiuntivo. In primo luogo, è evidente che con il differimento dell'età di pensionamento impediamo l'assunzione di giovani nelle strutture dello Stato. Inoltre, ritengo che dovremmo dimostrarci sensibili nei confronti dei soggetti che si trovano in difficoltà al momento del raggiungimento della pensione perché non raggiungono il minimo dell'anzianità di servizio prevista, e sono parecchi. Se approvassimo l'emendamento agevoleremmo invece coloro che già godono di notevoli vantaggi, determinando una sperequazione assoluta. Io comprendo le esigenze dell'amministrazione circa i dipendenti in posizione apicale, ma non possiamo allargare il principio contenuto

nell'articolo aggiuntivo a tutto l'esercito dei pubblici dipendenti, perché in questo caso le strutture pubbliche si trasformerebbero in un gerontocomio. Non è con personale di 64, 65 o 70 anni che si può ridare qualificazione alle strutture statali, dato che si tratta di snellire le procedure e di adeguare le procedure informatiche alle esigenze esistenti.

ANDREA BORRUSO. Sarebbe forse preferibile accantonare questo articolo aggiuntivo.

NOVELLO PALLANTI. Considerata l'importanza della materia contenuta nell'articolo aggiuntivo 6.08, propongo l'accantonamento di quest'ultimo, nonché degli articoli aggiuntivi 6.020, 6.019, 6.021 e 6.03.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Concordo con la richiesta di accantonamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che gli articoli aggiuntivi Mancini Vincenzo ed altri 6.08, Colucci Gaetano ed altri 6.020, Biondi 6.019, Borruso 6.021 e Ciocci Carlo Alberto 6.03 sono accantonati.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Ciocci Carlo Alberto 6.05. Poiché l'onorevole Carlo Alberto Ciocci non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

GAETANO COLUCCI. Faccio mio l'emendamento 6.05.

LUCIANO GELPI, *Relatore.* Esprimo parere contrario.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ciocci Carlo Alberto 6.05, fatto proprio dall'onorevole Gaetano Colucci, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'articolo aggiuntivo del relatore 6.024.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Signor presidente, rilevo che le disposizioni contenute in questo articolo aggiuntivo appaiono di difficile quantificazione: non si tratta di una norma riferibile soltanto a due o tre dipendenti, bensì di una norma avente carattere generale. Pertanto, esprimo parere contrario.

LUCIANO GELPI, *Relatore.* Mi rimetto alla valutazione della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 6.024, non accettato dal Governo e sul quale lo stesso relatore si è rimesso alla valutazione della Commissione.

(È respinto).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Bianchi ed altri 6.046.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Sono contrario, perché tutti chiedono di sopprimere i ruoli ad esaurimento e poi vi è chi chiede di gonfiarli.

LUCIANO GELPI, *Relatore.* Sono contrario.

FORTUNATO BIANCHI. Non si tratta di ruoli ad esaurimento.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Si tratta esattamente dell'inclusione, nei ruoli ad esaurimento, di chi attualmente ne è escluso. Si tenga presente che tali ruoli avrebbero dovuto essere soppressi agli inizi degli anni Ottanta e invece si sono moltiplicati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Bianchi ed altri 6.046, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Cavvicchioli ed altri 6.033, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Poiché i presentatori dell'articolo aggiuntivo 6.06 sono assenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Sugli identici articoli aggiuntivi Mensurati ed altri 6.016 e Picchetti ed altri 6.014 mi ero riservato di acquisire il parere del Ministero del tesoro e dell'ANCI, i quali si sono pronunciati in senso nettamente contrario. Anzi, l'ANCI – poiché il discorso si è svolto per le vie brevi – è stata pregata di approfondire l'argomento e, in seguito a ciò, ha fornito un'ulteriore risposta negativa. Il collega Mensurati ha affermato che la sua istanza aveva avuto positivo accoglimento ma, al contrario, ciò non si è verificato. Propongo di accantonare i due articoli aggiuntivi; posso riservarmi di interpellare nuovamente l'ANCI per verificare se abbia modificato il suo parere che, lo ribadisco, era negativo.

SANTINO PICCHETTI. Concordo con la proposta di accantonamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che i due identici articoli aggiuntivi 6.016 e 6.014 sono accantonati.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Lucenti 6. 015.

SANTINO PICCHETTI. Ricordo, relativamente all'articolo aggiuntivo 6.015, che in sede di Comitato ristretto fu assicurato che la questione in esso contenuta avrebbe potuto essere risolta in via amministrativa con una circolare interpretativa. Chiedo al Governo se confermi tale disponibilità.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Sì, la confermo. Conosco il problema, quindi confermo la possibilità di risolvere la questione in via amministrativa ed interverrò senz'altro in questo senso.

GIUSEPPE LUCENTI. Sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori degli identici articoli aggiuntivi 6.048 e 6.053 non sono presenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo all'articolo aggiuntivo 6.09 Nucci Mauro ed altri.

LUCIANO GELPI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Sono contrario, perché – come hanno rilevato i sindacati – si tratta di materia contrattuale tipica. Siamo animati da buone intenzioni, cui però non conseguono fatti !

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Per lo meno dovremmo essere coerenti: tutti hanno osservato che questo emendamento fa parte del decreto-legge sul pubblico impiego.

ANDREA BORRUSO. Nel decreto si diceva che rimanevano inquadrati nel primo livello coloro che avessero un'anzianità nella qualifica pari ad un certo numero di anni e, nel secondo livello, coloro che avessero un'anzianità nella stessa qualifica pari ad un altro numero di anni. La dizione contenuta nell'articolo aggiuntivo « di anzianità riconosciuta nella qualifica sono sufficienti per l'accesso ai suddetti livelli » è pleonastica.

PRESIDENTE. Il decreto-legge ha recepito un accordo contrattuale, prevedendo, con l'istituzione di due livelli per questa attività professionale, che si possa passare dall'uno all'altro tramite concorso; e stabilisce, altresì, che al concorso per entrare in ruolo si possa accedere dopo un certo numero di anni di servizio nel precedente livello.

Qual è l'intendimento della collega Nucci Mauro? In relazione alla novità introdotta nella disciplina della categoria si voleva stabilire che, limitatamente al personale in servizio alla data del 1° luglio 1988, i 6 e i 16 anni fossero requisito sufficiente per l'accesso al livello successivo dispensando dal concorso per titoli con tutti al compiersi dei 6 anni di effettivo servizio. Quindi, si tratta di una norma transitoria limitatamente al personale in servizio al 1° luglio 1988.

Il Governo, in effetti, si pronunciò in senso contrario sulla proposta di modifica in questione quando essa fu presentata in Assemblea come emendamento al decreto-legge sul pubblico impiego recentemente approvato. Ricordo che in Assemblea presi la parola per invitare la collega Nucci Mauro a ritirare quell'emendamento, assicurando che sarebbe stato preso in considerazione in una fase successiva. Alla richiesta della collega se io fossi in grado di dare affidamento sull'approvazione risposi che ciò spettava alla Commissione.

SANTINO PICCHETTI. Ricordo che il Comitato ristretto si è espresso in senso negativo su questo emendamento. Il gruppo comunista-PDS è contrario all'articolo aggiuntivo Nucci Mauro e Nicotra 6.09 anche perché con la sua approvazione si aggirerebbe un impegno già definito in sede contrattuale dai sindacati e dalle controparti.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Colleghi, desidero richiamare la vostra attenzione sulla portata di questo articolo aggiuntivo cominciando con il precisare (in aggiunta alle osservazioni molto chiare del presidente) che, quando l'emendamento fu presentato in Assemblea, lo fu come un semplice miglioramento del testo che non avrebbe comportato effetti negativi. In realtà, gli accertamenti successivi non soltanto hanno evidenziato gli effetti ai quali ha fatto riferimento il presidente Mancini, ma hanno anche messo in risalto problemi di coerenza sia con una materia esplicitamente trattata in sede contrattuale, sia con l'operato del Parlamento. Ricordo, infatti, che con un colpo di mano fu introdotta in una legge che non riguardava questo argomento una disposizione dello stesso genere, anche se con princìpi diversi: mi riferisco all'automatismo per il passaggio ai livelli superiori per il personale del Ministero dell'interno. Sapete che la successiva legge finanziaria ha soppresso quella norma vivacemente avversata dagli interessati in sede di discussione della stessa legge finanziaria.

Ora, con l'emendamento 6.09 si mira a fare esattamente quello che ha detto il presidente, cioè a rendere automatico il passaggio ai trattamenti superiori, evitando non solo la prova di selezione, ma anche il vincolo dei posti disponibili, con conseguenze disastrose sul funzionamento della pubblica amministrazione; tant'è vero che è questo il momento in cui, per alcuni settori come quello della giustizia, ci si sta domandando se gli automatismi promozionali debbano essere rivisti. In effetti, esiste una tendenza notevole a rivederli, visto lo sfascio determinatosi in un settore vitale della pubblica amministrazione come quello della giustizia. Aggiungere altri casi significa entrare in contraddizione con una decisione del Parlamento.

PRESIDENTE. Chiedo ai proponenti se insistono per la votazione dell'articolo aggiuntivo 6.09.

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Sì, insistiamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Nucci Mauro e Nicotra 6.09, accettato dal relatore e non accettato dal Governo.

(È approvato).

L'articolo aggiuntivo Cavicchioli e Savino 6.040 risulta pertanto assorbito.

SANTINO PICCHETTI. Vorrei chiedere al Governo se siano quantificabili i costi derivanti dall'approvazione di questo articolo aggiuntivo.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Per mio conto, questa approvazione ha affossato il provvedimento e chiedo che non se ne parli più; non è possibile andare avanti!

ABDON ALINOVI. Si vogliono privilegiare ulteriormente i privilegiati! Mi meraviglio che il gruppo democratico cristiano abbia votato in questo modo!

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Tra l'altro, l'articolo aggiuntivo approvato manca di copertura!

PRESIDENTE. Non credo sia necessario che ricordi quali sono gli strumenti regolamentari per chiedere che il provvedimento sia rimesso all'esame dell'Assemblea o per assumere altre iniziative; non ritengo vi sia bisogno di suggerimenti da parte mia: quelli espressi dai colleghi li apprezzo soltanto se concreti e realizzabili.

Allo stato attuale dei fatti dubito che questo provvedimento possa proseguire utilmente il suo *iter* legislativo; non mi riferisco soltanto all'ultima deliberazione, ma ai numerosi aggiustamenti apportati al testo originario.

ANDREA CAVICCHIOLI. A mio avviso, signor presidente, non si pongono problemi procedurali; per quanto riguarda il rispetto della copertura finanziaria, spetta alle Commissioni competenti esprimere il prescritto parere; sarà in quella sede che il Governo avanzerà i rilievi del caso. Non credo che la situazione sia drammatica, poiché il ministro potrà sostenere il proprio punto di vista in seno alla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo aggiuntivo Mancini ed altri 6.012.

LUCIANO GELPI, *Relatore.* L'articolo aggiuntivo Mancini ed altri 6.012, riguardante la rideterminazione della retribuzione stipendiale pensionabile, ha avuto la stessa sorte dell'emendamento precedente, nel senso che nonostante l'accoglimento favorevole da parte della Commissione, ci è stato proposto di ritirarlo per permettere al decreto-legge del Governo di arrivare in porto.

Esso prevede elementi di novità che si inseriscono in una situazione attualmente sperequata nell'ambito del trattamento previdenziale. Su di esso il Comitato ristretto ha espresso parere favorevole, mentre il Governo ha manifestato talune riserve; per quanto mi riguarda, prennuncio, sull'articolo aggiuntivo Mancini ed altri 6.012, il mio voto favorevole.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Su tale emendamento esprimo parere contrario perché esso è privo della necessaria copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo aggiuntivo Mancini ed altri 6.012 propone di agganciare il trattamento del personale in quiescenza con quello del personale in servizio.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Mancini ed altri 6.012, accettato dal relatore e non accettato dal Governo.

(È approvato).

REMO GASPARI, *Ministro della funzione pubblica.* Signor presidente, onorevoli deputati, si continuano ad approvare emendamenti del tutto sprovvisti di copertura; al termine di questa seduta riferirò al ministro del tesoro ed al Presidente del Consiglio dei ministri che la Commissione, in sostanza, ha affossato questo provvedimento. Credo che tale constatazione sia condivisa da tutti, sia dai deputati che votano a favore sia da quelli che votano contro.

NOVELLO PALLANTI. Signor presidente, ritengo che non si possa non tenere conto del fatto che questo disegno di legge ha avuto finora un percorso legislativo molto travagliato. Ricordo, infatti, che nelle sedute precedenti si è cercato con impegno di superare le difficoltà per arrivare alla sua approvazione, la cui filosofia – desidero ricordarlo – è quella di regolamentare alcuni problemi dei lavoratori.

In realtà, questo provvedimento si è fatto carico di tutta una serie di problemi che ne hanno appesantito la normativa, soprattutto dal punto di vista dei finanziamenti necessari. Peraltro, avevo sempre notato da parte dei colleghi una certa prudenza nell'affrontare questioni che presentano aspetti di copertura finanziaria, ma gli emendamenti approvati finora, a cui hanno aderito numerosi gruppi, dimostrano che tale prudenza è venuta meno.

A mio avviso, inserendo ulteriori norme ed oneri, corriamo il rischio di mancare l'obiettivo prioritario di questo provvedimento, quello di regolamentare la mobilità dei lavoratori; peraltro, la nostra adesione si basava proprio sul conseguimento di tale obiettivo. Oggi dobbiamo riflettere e verificare se esso sia stato raggiunto o vanificato, non dalle nostre iniziative, ma da quelle altrui, che hanno reso difficile l'*iter* del provvedimento, soprattutto – ripeto – per quanto riguarda la copertura finanziaria. Poiché è noto che su una serie di norme si deve pronunciare la Commissione bilancio, mi chiedo se sia ancora il caso di andare avanti, o se non sia utile valutare l'opportunità di non aggravare ulteriormente la situazione, procedendo ad una sorta di riesame, in seno al Comitato ristretto, degli emendamenti che comportano nuove o maggiori spese.

PRESIDENTE. Si tratta di una proposta che dev'essere valutata insieme a tutti gli altri colleghi.

Poiché, come ha sottolineato l'onorevole Cavicchioli, stiamo procedendo all'approvazione degli emendamenti soltanto in linea di principio, la Commissione bilancio avrà tutto il tempo di pronunciarsi su di essi e di valutare se stravolgano o meno l'obiettivo fondamentale del provvedimento. Nel caso in cui non esistesse copertura finanziaria ed il parere fosse negativo, riaffrontaremo taluni problemi, ma dal momento che sono stati già accantonati numerosi emendamenti, dobbiamo cercare di approvare almeno quelli sui quali sia possibile raggiungere un'intesa.

Propongo pertanto di proseguire nella discussione e nella votazione dei restanti emendamenti.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

NOVELLO PALLANTI. Questo non ci tranquillizza affatto e, per tale ragione, preannuncio che il nostro gruppo non parteciperà alle votazioni degli emendamenti che verranno discussi successivamente.

PRESIDENTE. Dichiaro preclusi gli articoli aggiuntivi Nucci Mauro 6.0.34 e Cavicchioli 6.0.45.

Pongo in votazione gli identici articoli aggiuntivi Pisicchio 6.031, Cavicchioli ed altri 6.0.32 e Borruso 6.0.52, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Passiamo agli articoli aggiuntivi Nucci Mauro ed altri 6.0.10 e 6.0.11.

LUCIANO GELPI, *Relatore.* Sono contrario.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Esprimo parere contrario.

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Li ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo aggiuntivo Nucci Mauro ed altri 6.0.13.

LUCIANO GELPI, *Relatore.* Sono contrario.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Insiste per la votazione, onorevole Nucci Mauro?

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Nucci Mauro ed altri 6.013, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Poiché i presentatori dell'articolo aggiuntivo 6.0.18 sono assenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo all'articolo aggiuntivo Mancini 6.0.7.

LUCIANO GELPI, *Relatore.* Sono favorevole.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 6.0.7, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Lucenti ed altri 6.0.17.

LUCIANO GELPI, *Relatore.* Sono favorevole.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Lucenti ed altri 6.0.17, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Poiché i presentatori dell'articolo aggiuntivo 6.0.22 sono assenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

In ordine all'articolo aggiuntivo Mancini ed altri 6.0.32, ricordo che era stata raggiunta una posizione unitaria. La norma era stata approvata dalla Commissione e al riguardo esiste anche il relativo stanziamento in bilancio: tuttavia, il Governo aveva preannunciato che era in via di definizione un provvedimento organico sulla materia.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Di recente il Consiglio dei ministri ha approvato uno schema di disegno di legge organico volto all'istituzione di un fondo incentivante (i famosi 900 miliardi di lire che hanno provocato infinite reazioni) per le altre categorie di pubblici dipendenti finora escluse.

LUCIANO GELPI, *Relatore.* Avevamo chiesto di introdurre tale norma nel decreto-legge in materia di personale scuola, ma vi abbiamo poi rinunciato perché il ministro della pubblica istruzione ci aveva chiesto di evitare il rinvio del provvedimento al Senato.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Abbiamo già approvato un provvedimento che comporta oneri enormi, poiché concede un aumento di 240 mila lire mensili ai dipendenti di dodici dicasteri, compreso il Ministero dell'industria. Vogliamo aggiungere qualcos'altro ?

PRESIDENTE. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento, poiché tale norma è già compresa in un provvedimento organico.

LUCIANO GELPI, *Relatore.* Potremmo accantonarlo per chiarire questo aspetto.

PRESIDENTE. Se il Governo afferma che il problema è superato, dobbiamo prenderne atto. Per quanto mi riguarda, io ne prendo atto, non voglio risolvere due volte la stessa questione.

GUISEPPE LUCENTI. Anche perché può darsi che venga risolta in maniera contraddittoria !

PRESIDENTE. Ritiro l'articolo aggiuntivo 6.0.32.

Passiamo all'articolo aggiuntivo Gelpi ed altri 6.0.27.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Esprimo parere contrario.

LUCIANO GELPI, *Relatore.* Lo ritiro.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori degli articoli aggiuntivi 6.0.28 e 6.0.37 sono assenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo all'articolo aggiuntivo Tealdi ed altri 6.0.47.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Esprimo parere contrario.

LUCIANO GELPI, *Relatore.* Esprimo parere contrario.

GIOVANNA MARIA TEALDI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo agli identici articoli aggiuntivi Gelpi 6.0.38, Nucci Mauro ed altri 6.0.43 e Sapienza ed altri 6.0.54.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Esprimo parere contrario.

LUCIANO GELPI, *Relatore.* Chiedo se sia possibile accantonarli.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che gli articoli aggiuntivi Gelpi 6.0.38, Nucci Mauro 6.0.43 e Sapienza ed altri 6.0.54 sono accantonati.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Sapienza 6.0.54.

LUCIANO GELPI, *Relatore.* Sono favorevole al primo comma, mentre ritengo che il secondo dovrebbe essere ritirato.

PRESIDENTE. La questione fu sollevata in sede di Comitato ristretto. Poiché nel settore della pubblica istruzione vi sono ruoli separati tra amministrazione e ragioneria, fu detto che si voleva estendere anche a tale comparto la norma che consente di accedere ai concorsi. Il relatore ha espresso parere contrario sul comma 2 dell'articolo aggiuntivo 6.0.50 e parere favorevole sul comma 1 del medesimo.

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Il comma 1 dell'articolo aggiuntivo 6.0.50 si muove nella logica del potenziamento della dirigenza del Ministero della pubblica istruzione, in quanto a volte si accusa il Parlamento di caricare i provvedimenti di una serie di questioni senza tener conto del fatto che se molte di esse restano irrisolte ciò è dovuto ad una serie di responsabilità da attribuire anche all'Esecutivo. Dichiaro di ritirare il comma 2 dell'articolo aggiuntivo 6.050.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Nucci dichiarato di ritirare il comma 2, resta in vita il comma 1 dell'articolo aggiuntivo 6.050, il quale prevede che ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti amministrativi dell'amministrazione scolastica periferica possano partecipare i primi dirigenti appartenenti al ruolo dei dirigenti di ragioneria dell'amministrazione scolastica centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Il Governo si dichiara assolutamente contrario all'articolo aggiuntivo 6.0.50, perché trasferire al settore amministrativo un funzionario che ha espletato la sua carriera nell'ambito della ragioneria, dove ha acquisito professionalità ed esperienza, significa danneggiare lo Stato anziché favorirlo, significa commettere un errore le cui conseguenze si scaricherebbero poi sui funzionari dell'apparato statale.

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Propongo di accantonare l'articolo aggiuntivo di cui sono prima firmataria.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo 6.0.50 si intende accantonato. Si intendono altresì accantonati gli articoli aggiuntivi 6.0.49 del relatore e Nucci Mauro ed altri 6.0.55. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Avverto che in questa fase non si procederà alla votazione dell'articolo 6 essendo necessario acquisire il parere delle competenti Commissioni sugli emendamenti approvati in linea di principio.

Rinvio ad altra seduta la votazione dell'articolo 7. Ritengo opportuno procedere ad un breve esame in Comitato ristretto al fine di valutare tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi accantonati nella seduta odierna.

Quanto agli emendamenti ed articoli aggiuntivi votati ed approvati oggi in linea di principio, propongo che per ragioni di economia procedurale siano trasmessi alle competenti Commissioni non appena la Commissione lavoro avrà proceduto alla valutazione e deliberazione degli emendamenti accantonati.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (5247).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al personale di cui al decreto del Presidente della repubblica 31 maggio 1974, n. 417 ».

Invito il relatore a riferire sui lavori del Comitato ristretto.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore.* In sede di Comitato ristretto riunitosi ieri, è stato raggiunto un accordo su due emendamenti presentati dall'onorevole Ghezzi, riferiti, rispettivamente, agli articoli 1 e 2. Quale relatore ho espresso parere favorevole su entrambi, in quanto volti a circoscrivere in senso più definito la portata del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, dopo la lettera *c)*, è inserita la seguente:

« *c*-bis) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva; ».

L'onorevole Ghezzi ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, capoverso, sostituire le parole: o direttiva; *con le seguenti:* o a quella direttiva connessa al rapporto educativo.
1. 1.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore.* Esprimo parere favorevole.

SAVERIO D'AMELIO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Avverto che la votazione dell'emendamento Ghezzi 1.1, accettato dal relatore e dal Governo, avverrà in linea di principio, essendo necessario acquisire i prescritti pareri delle competenti Commissioni.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è inserito il seguente:

« ART. 97-*bis*. — *(Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi).* — 1. La sanzione della sospen-

sione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, è inflitta per uno o più atti particolarmente gravi, che oltre a non essere conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione, denotano l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio diretti a promuovere la piena formazione della personalità degli alunni, nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni stessi.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti i compiti diversi, di corrispondente qualifica funzionale, presso l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e provinciali ai quali è assegnato il personale che ha riportato detta sanzione.

3. Il termine previsto dall'articolo 102 è fissato in anni cinque per il personale che ha riportato la sanzione di cui alla lettera c-*bis* dell'articolo 94 ».

L'onorevole Ghezzi ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente:

1. La sanzione della sospensione dall'inseguimento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, è inflitta per uno o più atti particolarmente gravi, che abbiano assunto rilevanza penale, e che, oltre a non essere conformi alle responsabilità, ai doveri, e alla correttezza inerenti alla funzione, denotino l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicitazione del rapporto educativo.

2.1.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

SAVERIO D'AMELIO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento Ghezzi 2.1, accettato dal relatore e dal Governo, sarà posto in votazione in linea di principio, essendo necessario su di esso acquisire i prescritti pareri delle competenti Commissioni.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli emendamenti testé approvati in linea di principio saranno inviati alle competenti Commissioni per l'acquisizione del prescritto parere.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (5048).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ».

Ricordo che nella seduta del 6 marzo scorso è stata aperta la discussione sulle linee generali.

Ritengo opportuno procedere alla costituzione di un comitato ristretto nell'ambito del quale sia possibile approfondire i diversi aspetti del provvedimento.

SANTINO PICCHETTI. Signor presidente, ho notato che il progetto di legge in discussione costituisce di fatto uno stralcio della legge-quadro di riforma del settore dello sport, che contiene un titolo specifico che riguarda appunto il CONI. Ci troviamo di fronte, pertanto, ad una « leggina », che tra l'altro riguarda un

argomento che ha costituito oggetto dell'approfondito lavoro di un'altra Commissione, e che quindi potrebbe essere esaminato dalle due Commissioni riunite (la nostra e la Commissione cultura). In sostanza, dunque, il disegno di legge costituisce una « leggina » di sanatoria delle assunzioni compiute dal CONI. Riservandomi ulteriori valutazioni nel merito in una successiva fase del dibattito, ritengo sussista un problema di impostazione politica sul quale le chiedo di fornire una risposta, signor presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Picchetti, il problema è già stato affrontato e risolto da questa Commissione che, nella seduta del 6 novembre 1990, ha ritenuto all'unanimità che la materia in oggetto fosse di esclusiva competenza della stessa Commissione lavoro. In effetti, il provvedimento, già assegnato alla Commissione cultura, è stato poi assegnato alla Commissione lavoro, con il parere della Commissione cultura, *ex* articolo 93, comma 3-*bis* del regolamento. Lei ha ragione nel sostenere che il provvedimento contiene aspetti di sanatoria, ma vi sono anche altre norme relative all'ordinamento del personale ed ai sistemi di reclutamento (ma questo attiene al merito).

Le ricordo, dunque, che tutti i gruppi, compreso il suo – anche se ciò non le toglie la possibilità di esprimere parere diverso -, si orientarono nel senso che ho ricordato, e questo atteggiamento non è mutato. Aggiungo che la nostra Commissione non riteneva fosse necessario il parere rinforzato della Commissione cultura, ma per evitare che insorgessero dispute tra Commissioni ha preferito accettare tale scelta.

ORAZIO SAPIENZA. Circa la sanatoria, desidero rilevare la mancata conoscenza di alcuni aspetti della questione, poiché si è proceduto a trasferire personale delle federazioni al CONI quando il rapporto di lavoro che il dipendente intrattiene con le prime (di natura privata) è diverso da quello che insorge con quest'ultimo (di tipo pubblico). I dirigenti del CONI sostengono che il Comitato ha necessità di trasferire i dipendenti delle singole federazioni al suo interno; quindi, la scelta operata con l'articolo 3 del provvedimento consentirebbe di operare in questo senso, utilizzando il personale delle federazioni a seconda delle esigenze che vengono a manifestarsi all'interno della struttura del CONI.

Siamo dunque in presenza di una sanatoria per modo di dire, poiché non si tratta di personale assunto con contratto a tempo determinato, ma di dipendenti in servizio a tempo indeterminato, di cui ora viene modificata la natura giuridica del rapporto di lavoro. Tale personale, per poter accedere alle nuove posizioni, dovrà sostenere prove di qualificazione, per cui è necessaria l'introduzione di alcune modifiche. Pertanto, concordo con l'opinione del presidente e confermo l'opportunità di costituire un comitato ristretto.

SANTINO PICCHETTI. L'onorevole Sapienza ha sottolineato, tra l'altro, che il disegno di legge in esame contiene alcune norme di sanatoria, sulle quali nutro talune perplessità.

Vorrei osservare che una delle questioni fondamentali poste dalla legge di riforma dello sport ed affrontate dalla Commissione, riguarda il rapporto, tuttora irrisolto, tra le federazioni ed il CONI, dal punto di vista della loro autonomia. Strettamente connesso a tale problema è quello del mantenimento da parte delle federazioni, così come è accaduto finora, nei confronti del proprio personale, un rapporto di natura privatistica con riferimento alla loro assunzione; il provvedimento al nostro esame, invece, prevede che tutto il personale sia posto alle dipendenze del CONI. A mio avviso potremmo anche discutere di quest'unico problema, ma ritengo che esso dovrebbe essere affrontato nell'ambito della legge-quadro sullo sport.

Anche se non è possibile risolvere il complesso problema del rapporto con le federazioni, dobbiamo almeno affrontare quello del personale in servizio; anzi, quest'ultima questione deve costituire

l'oggetto fondamentale della riforma del pubblico impiego, anche se non sono in grado di indicare la soluzione migliore da adottare.

PRESIDENTE. Ritengo senz'altro valido questo scambio di opinioni, ma credo che la sede più opportuna per un ulteriore approfondimento sia quella del comitato ristretto.

NOVELLO PALLANTI. Signor presidente, in questa fase della discussione non ritengo opportuno procedere alla costituzione di un comitato ristretto, né possiamo considerare esaurito il dibattito sulle linee generali; nel corso della seduta odierna sono state avanzate obiezioni sulla validità del disegno di legge e sulla necessità, sottolineata anche dai rappresentanti del mio gruppo, di approfondire la natura dei rapporti intercorrenti tra il CONI e le federazioni sportive, che, appunto, non ci appaiono del tutto chiari.

Ribadisco pertanto l'opportunità di non concludere oggi il dibattito, ma di rinviarlo ad altra seduta, anche in considerazione del fatto che soltanto di recente la Commissione ha iniziato l'esame del disegno di legge in questione. Al riguardo vorrei sottolineare che proprio questa mattina su un altro provvedimento, il cui *iter* legislativo è iniziato da oltre 18 mesi, è stato chiesto il rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Non ho alcuna difficoltà ad accogliere la sua richiesta ed a riconoscere la necessità di alcuni approfondimenti sulla materia; ho ritenuto che potessimo considerare chiusa la discussione sulle linee generali non per frettolosità, ma perché la maggior parte dei rappresentanti dei gruppi sono già intervenuti. Ho creduto, peraltro, che determinate questioni potessero essere affrontate in sede di comitato ristretto.

Concordo pertanto con la richiesta dell'onorevole Pallanti e rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di personale proveniente dai disciolti enti mutualistici in materia di occupazione giovanile (4384-bis); e della proposta di legge Corsi ed altri: Nuove norme concernenti il trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse già assegnato alle unità sanitarie locali o all'INPS (3892).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Disposizioni in materia di personale proveniente dai disciolti enti mutualistici in materia di occupazione giovanile », e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Corsi ed altri: « Nuove norme concernenti il trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse già assegnato alle unità sanitarie locali o all'INPS ».

Poiché non è ancora pervenuto il parere della V Commissione bilancio, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge: Senatori Salvi ed altri; Vecchi ed altri: Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale (Approvata in un testo unificato dalla XII Commissione permanente del Senato) (3391); e delle proposte di legge: Cristofori ed altri: Norme previdenziali per i dipendenti e lavoratori volontari di cooperative di solidarietà sociale (669); Garavaglia ed altri: Disciplina dellle cooperative di solidarietà sociale (1645); Borgoglio ed altri: Disciplina delle cooperative integrate (2617); Grilli ed altri: Nuova disciplina delle cooperative di promozione ed integrazione sociale (2964).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei

senatori Salvi ed altri; Vecchi ed altri: « Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale », già approvate in un testo unificato dalla XII Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 novembre 1988; e delle proposte di legge Cristofori ed altri: « Norme previdenziali per i dipendenti e lavoratori volontari di cooperative di solidarietà sociale »; Garavaglia ed altri: « Disciplina dellle cooperative di solidarietàsociale »; Borgoglio ed altri: « Disciplina delle cooperative integrate »; Grilli ed altri: « Nuova disciplina delle cooperative di promozione ed integrazione sociale ».

Poiché il comitato ristretto non ha ancora ultimato i propri lavori, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 2 maggio 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO